SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. **267**.

Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà. *(11G0033)* . *Pag.* 1

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. **3**.

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. *(11G0037)* *Pag.* 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 gennaio 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, relativi all'emissione del 14 gennaio 2011. *(11A01756)* . . . . *Pag.* 18

Ministero della giustizia

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moresco Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00847)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Pichler Markus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A00848)*. . . . *Pag.* 20

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ottaviani Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00849)* . . *Pag.* 21

DECRETO 13 gennaio 2011.

Annullamento del decreto 1° ottobre 2007 di riconoscimento, al sig. Dulaj Sabaudin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A00850)* . . . . . . *Pag.* 22

DECRETO 21 gennaio 2011.

Riconoscimento, al Sig. Salafia Bajoni Thomas Hugo Edgard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di revisore contabile. *(11A01239)*. . . . . *Pag.* 23

DECRETO 21 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Braga Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A01240)* . . *Pag.* 23

Ministero della salute

DECRETO 23 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Triumph». *(11A01401)* *Pag.* 25

DECRETO 23 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «BTK 32 WG». *(11A01402)*. . . . . *Pag.* 29

DECRETO 1° dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rogatox 400. *(11A01477)* . . . . *Pag.* 32

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Jacopo Pisaturo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(11A01017)* . . . . *Pag.* 35

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Julia Valeska Hanna Zach, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(11A01018)*. . . . . *Pag.* 35

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anne Weber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A01019)* . . . *Pag.* 36

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Beatriz Parra Azcona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A01020)* . . *Pag.* 37

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana-Cristina Cretu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A01021)* . . *Pag.* 37

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Michaela Stampfer Kountchev, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in neurologia. *(11A01022)*. *Pag.* 38

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Rudiger Lente, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A01023)* . . . . *Pag.* 39

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manuela Elisabeth Elise Kempkes - Koch, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in nefrologia. *(11A01083)* . . *Pag.* 39

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dominic Fong, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in medicina interna. *(11A01084)*. . . . . *Pag.* 40

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria João Abreu Bação, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A01085)* . *Pag.* 41

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Raffaele Ceriello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A01088)* *Pag.* 42

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Christelle Talleu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio. *(11A01089)* . . *Pag.* 42

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Beatrice Olmer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A01090)* . . . *Pag.* 43

DECRETO 21 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Khoury Christine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico saniatrio di radiologia medica. *(11A01257)* . . . . *Pag.* 44

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 31 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Rimini. *(11A01508)* . . . . *Pag.* 45

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 10 settembre 2010.

Recepimento della direttiva 2009/149/CE della Commissione recante modifica all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. *(11A01395)* . . . . . *Pag.* 47

DECRETO 3 dicembre 2010.

Aggiornamenti relativi all'anno 2011, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. *(11A01741)* . . . . *Pag.* 59

DECRETO 27 dicembre 2010.

Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. *(11A01742)* . . . . *Pag.* 59

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariana Bondar, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia di agente di affari in mediazione. *(11A00857)* *Pag.* 60

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Csilla Kertész , delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio dell'attività commerciale. *(11A00858)* . . . . *Pag.* 61

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento al sig. Marco Ceccatelli, di titolo di studio estero abilitante in Italia all'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. *(11A00954)* . . . . *Pag.* 61

DECRETO 29 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Jovetic Stanko, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici. *(11A01086)*. . . . . *Pag.* 62

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Klodjana Kokaj, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A00853)*. . . . . *Pag.* 63

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zinica Chicus, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A00854)* *Pag.* 63

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Martina Feick, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A00855)* *Pag.* 64

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Hassane Afroukh, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A00856)*. . . . . *Pag.* 65

DECRETO 18 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giacinta Paola Serra, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A01087)* . . . . *Pag.* 65

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2011.

Riclassificazione del medicinale Finasteride Sandoz GMBH, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. *(11A01251)* . *Pag.* 66

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica relativa all'estratto della determinazione C n. 468/2010, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Javlor». *(11A01252)* . . . . *Pag.* 68

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale Vaqta. *(11A01253)* . . . . *Pag.* 68

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix Tetra» *(11A01396)*. *Pag.* 68

Modificazione dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Drolanin» *(11A01397)* *Pag.* 69

Modificazione dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piroxicam Ratiopharm» *(11A01398)* . . . . *Pag.* 70

Modificazione dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Hbiofluids» *(11A01399)* . . . . *Pag.* 71

Modificazione dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzioni per emofiltrazione (Range F.U.N) Hbiofluids» *(11A01400)*. . *Pag.* 72

Rettifica relativa all'estratto di determinazione AIP/UPC n. 256 del 3 giugno 2009 relativo al medicinale Cerazette tablet 0,075 mg. *(11A01731)*. . . . . . *Pag.* 73

Banca d'Italia

Nomina degli Organi liquidatori della succursale italiana, con sede in Roma, della Européenne de Gestion Privée S.A. (EGP), in l.c.a. *(11A01393)*. . . . . . *Pag.* 73

Consiglio nazionale delle ricerche

Elenco trovati depositati nel periodo 1/10/2009 - 31/12/2010. *(11A01258)* . . . . *Pag.* 73

Ministero dell'economia e delle finanze

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della succursale italiana, con sede in Roma, della Européenne de Gestion Privée S.A. (EGP). *(11A01392)* *Pag.* 73

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 28 gennaio 2011 *(11A01509)*. . . . . *Pag.* 73

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 31 gennaio 2011. *(11A01510)* . . . . *Pag.* 74

Cambi di riferimento relativi a titolo indicativo del giorno 1° febbraio 2011 *(11A01631)*. . . . . *Pag.* 75

Cambi di riferimento relativi a titolo indicativo del giorno 2 febbraio 2011 *(11A01632)*. . . . . *Pag.* 75

Cambi di riferimento relativi a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2011 *(11A01633)*. . . . . *Pag.* 76

Furto di biglietti relativi alla lotteria nazionale ad estrazione istantanea *(11A01740)* . . . . *Pag.* 77

Ministero della giustizia

Conferimento di diploma «Al merito della Redenzione Sociale». *(11A01248)*. . . . . *Pag.* 80

Conferimento di diploma "Al merito della Redenzione Sociale". *(11A01249)*. . . . . *Pag.* 80

Conferimento di diploma "Al merito della Redenzione Sociale". *(11A01250)*. . . . . *Pag.* 80

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fenilbutazone». *(11A01078)* . . . . *Pag.* 80

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Felocell CVR» *(11A01079)*. . . . . *Pag.* 80

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duphaciclina 300 LA». *(11A01080)* . . . . *Pag.* 80

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Acarene Spray» *(11A01081)* . . . . *Pag.* 80

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Orbenin Extra sospensione endomammaria». *(11A01082)* *Pag.* 81

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 037/10 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENAP) in data 25 marzo 2010. *(11A01394)* . . . . *Pag.* 81

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 10 settembre 2010, n. 249 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante: « Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 23/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2011) *(11A01765)* . . . . *Pag.* . .81

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Ministero della salute

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Goller Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01269)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Benny Seemol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01270)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Naumova Dinara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01271)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ben Youssef Nabila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01272)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Aleyamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01273)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Chacko Tomy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01274)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Thazhathekudiyil Sathyan Anukumar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01275)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Somi Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01276)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Krishnadiyil Mohanan Bijesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01277)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Panayil George Jinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01278)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Ajithamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01279)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra John Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01280)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mangalathu Chacko Jincymol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01281)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuttikattu Seena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01282)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thundathil Silja Sebastian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01283)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra James Jaya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01284)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Ambily Mol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01285)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sency Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01286)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Veliyathumalil Jose Jinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01287)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Binesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01288)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Vettukattil Joseph Christymon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01289)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurichiyil Jose Neethu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01290)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Sini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01291)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Philip Sheena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01292)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Shiyona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01293)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Aneesh George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01294)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Manpreet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01295)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Semegen Nadiya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01296)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. **267**.

Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-*bis*, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservazione;

Visto l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali che sostituisce l'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, con la quale è stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

Vista la direttiva 2002/55/CE, del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie orticole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonché dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, in merito alla conservazione *in-situ* e all'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

a) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole di ecotipi e varietà tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, in seguito varietà da conservazione;

b) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole di varietà prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, in seguito varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

c) per la commercializzazione delle sementi di tali varietà da conservazione e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) conservazione *in-situ*: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione.

Capo II

AMMISSIONE DELLE VARIETÀ DA CONSERVAZIONE

Art. 3.

Varietà da conservazione

1. È ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varietà delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione» degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà sono ammesse nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 10 del presente decreto ovvero controllate conformemente all'articolo 11.

2. È ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varietà delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione», degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 1, comma, 1, lettera *a)*, alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà sono ammesse nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 11.

Art. 4.

Condizioni essenziali per l'ammissione

1. Per essere ammesse in quanto varietà da conservazione un ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano alle varietà da conservazione almeno i caratteri previsti nei:

a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio Comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in questione, o,

b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie.

3. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.

Art. 5.

Norme procedurali

1. L'ammissione delle varietà da conservazione nei registri nazionali delle varietà non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:

a) descrizione della varietà da conservazione e sua denominazione;

b) risultati di esami non ufficiali;

c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come notificate dal richiedente l'iscrizione;

d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

Art. 6.

Inammissibilità di varietà da conservazione

1. Una varietà da conservazione non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante orticole, ma non come varietà da conservazione, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) 94/2010 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso.

Art. 7.

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varietà da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2. È ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 8.

Zona di origine

1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la zona (o le zone) di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.

2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione è stabilita di comune accordo.

3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione europea.

Art. 9.

Selezione conservatrice

1. La selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

Capo III

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI

Art. 10.

Certificazione

1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, è stabilito che le sementi di varietà da conservazione possono essere certificate come sementi certificate di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento della selezione conservatrice.

3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150.

4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 11.

Controllo delle sementi standard

1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è stabilito che le sementi di varietà da conservazione possono essere controllate come sementi standard di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.

3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 12.

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.

2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione devono soddisfare le condizioni previste all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.

Art. 13.

Zona di produzione delle sementi

1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile procedere alla produzione, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si può autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste altre zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.

2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria.

Art. 14.

Condizioni di commercializzazione

1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 13;

b) sono commercializzate nella loro zona di origine;

c) soddisfano i requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria vigente.

2. In deroga al comma 1, lettera *b)*, possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione. In tal caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantità minima, di cui all'articolo 15, è riservato alla conservazione della varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma è oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 13, comma 1, non si può fare ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 2.

Art. 15.

Restrizioni quantitative

1. Per ciascuna varietà da conservazione, la quantità di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato I per le specie interessate.

Art. 16.

Applicazione di restrizioni quantitative

1. I produttori di sementi di varietà da conservazione, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.

2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 15, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

Art. 17.

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Le sementi delle varietà da conservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi e appositamente sigillati.

2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio.

3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 18.

Etichettatura

1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:

a) la dicitura «norme CE»;

b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» cui segue l'indicazione dell'anno oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato …» cui segue l'indicazione dell'anno;

d) la specie;

e) la denominazione della varietà da conservazione;

f) l'indicazione «sementi certificate di varietà da conservazione» o «sementi standard di varietà da conservazione»;

g) la zona di origine;

h) se la zona di produzione delle sementi è diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;

i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;

l) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato di semi;

m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale.

Art. 19.

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varietà da conservazione mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale.

Art. 20.

Monitoraggio

1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capo III, con particolare attenzione alla varietà, alle zone di produzione delle sementi e alle quantità.

Capo IV

AMMISSIONE DELLE VARIETÀ SVILUPPATE PER LA COLTIVAZIONE IN CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 21.

Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1. È ammessa l'iscrizione, delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, nei registri nazionali delle varietà delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varietà sono ammesse nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole come «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 26.

Art. 22.

Condizioni essenziali per l'ammissione

1. Per essere ammessa in quanto varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Una varietà è considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se è stata costituita per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche.

2. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano, alle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, almeno i caratteri previsti nei:

a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in questione, o,

b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie.

3. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.

Art. 23.

Norme procedurali

1. L'ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei registri nazionali delle varietà non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:

a) descrizione della varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e sua denominazione;

b) risultati di esami non ufficiali;

c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come notificate dal richiedente l'iscrizione;

d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

Art. 24.

Inammissibilità di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1. Una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante orticole, ma non come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune negli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 94/2010 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tale senso.

Art. 25.

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2. È ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 26.

Controllo delle sementi standard

1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è stabilito che le sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari possono essere controllate come sementi della categoria standard se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.

3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 27.

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 26, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.

Art. 28.

Restrizioni quantitative

1. La commercializzazione delle sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato II per le specie interessate.

Art. 29.

Chiusura degli imballaggi

1. Le sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi e sigillati.

2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio.

3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 30.

Etichettatura

1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:

a) la dicitura «norme CE»;

b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» cui segue l'indicazione dell'anno oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato …» cui segue l'indicazione dell'anno;

d) la specie;

e) la denominazione della varietà;

f) la dicitura «varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari»;

g) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;

h) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato di semi;

i) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale.

Art. 31.

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale.

Art. 32.

Monitoraggio

1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capo IV, con particolare attenzione alla varietà, alle quantità e ai requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria vigente.

Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33.

Notifiche

1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varietà da conservazione e per ciascuna varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservazione e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Art. 34.

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 23, comma 1, lettera *d)*.

Art. 35.

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite disposizioni applicative per definire le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Art. 36.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 37.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *I*

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi
di varietà da conservazione di cui all'articolo 15

Nome botanico	**Numero massimo di ettari per la produzione di ortaggi per varietà da conservazione**
Allium cepa L. (varietà Cepa)	40
Brassica oleracea L.	40
Brassica rapa L.	40
Capsicum annuum L.	40
Cichorium intybus L.	40
Cucumis melo L.	40
Cucurbita maxima Duchesne	40
Cynara cardunculus L.	40
Daucus carota L.	40
Lactuca sativa L.	40
Lycopersicon esculentum Mill.	40
Phaseolus vulgaris L.	40
Pisum sativum L. partim	40
Vicia faba L. partim	40
Allium cepa L. (varietà Aggregatum)	20
Allium porrum L.	20
Allium sativum L.	20
Beta vulgaris L.	20
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai	20
Cucumis sativus L.	20
Cucurbita pepo L.	20
Foeniculum vulgare Mill.	20
Solanum melongena L.	20
Spinacia oleracea L.	20
Allium fistulosum L.	10
Allium schoenoprasum L.	10
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.	10
Apium graveolens L.	10

Asparagus officinalis L.	10
Cichorium endivia L.	10
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill	10
Phaseolus coccineus L.	10
Raphanus sativus L.	10
Rheum rhabarbarum L.	10
Scorzonera hispanica L.	10
Valerianella locusta (L.) Laterr.	10
Zea mays L. (partim)	10

ALLEGATO *II*

Peso netto massimo per imballaggio di cui all'articolo 28.

Nome botanico	**Peso netto massimo per imballaggio, espresso in grammi**
Phaseolus coccineus L.	250
Phaseolus vulgaris L.	250
Pisum sativum L. partim	250
Vicia faba L. partim	250
Spinacia oleracea L.	250
Zea mays L. (partim)	250
Allium cepa L. (varietà Cepa, Aggregatum)	25
Allium fistulosum L.	25
Allium porrum L.	25
Allium sativum L.	25
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.	25
Beta vulgaris L.	25
Brassica rapa L.	25
Cucumis sativus L.	25
Cucurbita maxima Duchesne	25
Cucurbita pepo L.	25
Daucus carota L.	25
Lactuca sativa L.	25
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill	25
Raphanus sativus L.	25
Scorzonera hispanica L.	25
Valerianella locusta (L.) Laterr.	25
Allium schoenoprasum L.	5
Apium graveolens L.	5
Asparagus officinalis L.	5
Brassica oleracea L. (tutte)	5
Capsicum annuum L.	5
Cichorium endivia L.	5

Cichorium intybus L.	5
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai	5
Cucumis melo L.	5
Cynara cardunculus L.	5
Lycopersicon esculentum Mill.	5
Foeniculum vulgare Mill.	5
Rheum rhabarbarum L.	5
Solanum melongena L.	5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE (3) ;

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.».

— Il testo dell'art. 19-*bis* della legge 25 novembre 1971 n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1971, n. 322, così recita:

«Art. 19-*bis*. 1.- 5. (*omissis*).

6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varietà da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e man-

tenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. (*omissis*).

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

— Il testo dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2007, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, così recita:

«Art. 2-*bis (Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101).*».

1. L'art. 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*bis*. — 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le "varietà da conservazione", come definite al comma 2.

2. Si intendono per "varietà da conservazione" le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.

4. L'iscrizione delle "varietà da conservazione" nel registro di cui al comma 1 è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'art. 19.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle "varietà da conservazione" nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.

6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varietà da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

— Il decreto legislativo del 29 ottobre 2009 n. 149 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2009, n. 254.

— La Direttiva 20 giugno 2008 n. 2008/62/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2008, n. L 162.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.

— La Direttiva 28 novembre 2002 n. 2002/89/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355.

— La legge 6 aprile 2004 n. 101 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2004, n. 95, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1974, n. 95, S.O.

— La Direttiva 26 novembre 2009, n. 2009/145/CE (Direttiva della Commissione che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella G.U.U.E. 27 novembre 2009, n. L 312.

— Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O. è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2010, n. 176, S.O.

— La Direttiva 13 giugno 2002, n. 2002/55/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.

Note all'art. 1:

— La legge 25 novembre 1971 n. 1096, citata nelle premesse, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1971, n. 322.

— La legge 20 aprile 1976 n. 195 (Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1976, n. 124.

Note all'art. 4:

— La Direttiva 6 ottobre 2003 n. 2003/91/CE (Direttiva della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi) è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254. Entrata in vigore il 15 ottobre 2003.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973 n. 1065, citato nelle premesse, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1974, n. 95, S.O., così recita:

«Art. 17-*bis*. — Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilità o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima.

Se, dopo l'iscrizione di una varietà risulta che la condizione della differenziabilità ai sensi del precedente art. 16-*bis* non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima è annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-*bis*, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16-*ter* non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto dispone la cancellazione di una varietà qualora:

a) in sede di esame, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;

d) risulti, dopo la iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera *e)* nel decreto di cancellazione può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

Per la varietà compresa nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina le modalità di applicazione del primo, del secondo e del terzo comma.».

— Il Regolamento (CE) 3 febbraio 2010 n. 94/2010 (Regolamento della Commissione recante fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2009/2010) è pubblicato nella G.U.U.E. 4 febbraio 2010, n. L 32.

Note all'art. 7:

— Il Regolamento (CE) 22 luglio 2009 n. 637/2009 (Il Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi - Versione codificata -Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191.

Note all'art. 10:

Il testo dell'art. 3 della citata legge 20 aprile 1976, n. 195, così recita:

«Art. 3. — Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.

Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards.

Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti.

a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. È consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;

b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto *a)*, che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto *a)*, il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate» devono essere muniti di un cartellino del produttore.

I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia, di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi «standard». Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

In caso di varietà ampiamente note al 1° luglio 1970 sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà. È vietato fare riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice.

Tale riferimento segue la denominazione varietale della quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.

Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data.

Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973 n. 1065, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150 (Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2007, n. 211.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, si veda nelle note alle premesse

Note all'art. 12:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti della Direttiva 6 ottobre 2003 n. 2003/91/CE, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, si veda nelle note all'art. 6.

— Per il Regolamento (CE) 3 febbraio 2010, n. 94/2010, si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 25:

— Per i riferimenti del Regolamento (CE) 22 luglio 2009, n. 637/2009, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 26:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 36:

— Il terzo comma dell'art. 117 della Costituzione stabilisce, tra l'altro, che sono materie di legislazione concorrente quelle relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, nonché il commercio con l'estero; mentre il quinto comma dell'art. 117 della Costituzione prevede che Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

— Il testo dell'art. 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

«3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».

11G0033

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. **3**.

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;

Visto l'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sanzioni applicabili

1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, di seguito denominato:'regolamento', nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinché le stesse fossero osservate da altri.

4. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

Autorità competente

1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 3.

Esposti

1. In caso di violazione del regolamento da parte di un prestatore di servizi di pagamento, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 4.

Ricorso stragiudiziale

1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 5.

Abrogazione

1. Il decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il regolamento n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 9 ottobre 2009, n. L 266.

— Il testo dell'art.3 della legge 4 giugno 2010 n.96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».

Note all'art. 1:

Per i riferimenti del regolamento n. 924/2009, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 2 dell'articolo 146 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O, così recita:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata;

b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti;

2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;

3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;

4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;

c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

d) adottare per le materie indicate alla lettera *b)*, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 145 del citato decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, così recita:

«Art. 145 *(Procedura sanzionatoria)*. — 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'àmbito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.

2.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3, 3-*bis* e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'art. 8.

4. – 8.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 39 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2010, n. 36, S.O., così recita:

«Art. 39 *(Esposti)*. — 1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11, così recita:

«Art. 40 *(Ricorso stragiudiziale)* — 1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall' articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.

3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.».

11G0037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, relativi all'emissione del 14 gennaio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 743 del 10 gennaio 2011, che ha disposto per il 14 gennaio 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 743 del 10 gennaio 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 367 giorni è risultato pari a 2,067. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,936.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,821 ed a 3,063.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A01756

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moresco Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Moresco Francesca, nata il 16 aprile 1977, a Genova, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Moresco è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 14 luglio 2004 in Italia presso la Università degli studi di Genova;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 26 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma 5, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Moresco Francesca, nata il 16 aprile 1977 a Genova, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00847

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Pichler Markus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Pichler Markus, nato il 28 agosto 1981 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quadriennale «Diplom-Ingenieur FH Stahlbau» presso la «Fachhoschule Munchen» nel novembre 2006;

Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorità competente tedesca, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lett. *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Considerato che ha maturato esperienza professionale in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerata la particolare formazione seguita dal richiedente nella quale sono riscontrabili carenze sulla ingegneria sismica, edile e urbanistica, e che pertanto vi sono sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Pichler Markus, nato il 28 agosto 1981 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur FH», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A – settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti tecnici nell'edilizia e territorio, 2) Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; e solo orali: 3) Architettura tecnica e composizione architettonica, 4) Urbanistica e Pianificazione territoriale, 5) Topografia e estimo.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopraindicate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra descritte. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00848

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ottaviani Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Ottaviani Giovanni, nato il 13 gennaio 1963 a Leoncio Martinez (Edo. Miranda Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Ottaviani è in possesso del titolo accademico di «Abogado» conseguito presso la «Universidad Santa Maria» di Caracas nel settembre 1988;

Considerato che ha documentato di essere iscritto al «Colegio de Abogados» del Distrito Capital di Caracas nel maggio 1989;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig. Ottaviani Giovanni, nato il 13 gennaio 1963 a Leoncio Martinez (Edo. Miranda Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) Unica prova orale su 6 materie: prima prova su deontologia e ordinamento professionale. seconda prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00849

DECRETO 13 gennaio 2011.

Annullamento del decreto 1° ottobre 2007 di riconoscimento, al sig. Dulaj Sabaudin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto dirigenziale datato 1º ottobre 2007 con il quale è stata accolta, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, l'istanza presentata dal sig. Dulaj Sabaudin, nato a Vlore (Albania) il 6 agosto 1960, cittadino albanese, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale «Inxhinieri nxierrjes. Naftes dhe gazit» conseguito in data 30 giugno 1992 presso il Politecnico di Tirana (Albania), ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che sulla base dei titoli accademici e professionali prodotti dal richiedente, nel detto decreto era stata applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale (scritta e orale) su *I)* Scienza delle costruzioni;

Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. Dulaj in data 18 ottobre 2010;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 10 dicembre 2010, nella quale è stata accolta la istanza presentata dall'istante;

Tenuto conto peraltro che la carenza riscontrata nella formazione accademica e professionale del richiedente permane, si è ritenuto di sostituire la prova attitudinale, avente per oggetto l'esame scritto e orale in Scienza delle costruzioni, con un tirocinio per la durata di mesi otto, sulla stessa materia;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

L'istanza di riesame presentata dal sig. Dulaj Sabaudin, nato a Vlore (Albania) il 6 agosto 1960, cittadino albanese, è accolta.

Il decreto datato 1º ottobre 2007 è annullato.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00850

DECRETO 21 gennaio 2011.

Riconoscimento, al Sig. Salafia Bajoni Thomas Hugo Edgard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Salafia Bajoni Thomas Hugo Edgard, nato a Londra il 1° febbraio 1979, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Fiduciario commercialista», conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia dell'attività di «revisore dei conti»;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Preso atto che il richiedente è in possesso dei titoli accademici «Laurea in economia aziendale» conseguita in data 8 febbraio 2002 e «Laurea specialistica in Giurisprudenza», conseguita il 5 ottobre 2005, entrambe presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di «fiduciario commercialista» rilasciato dal Consiglio di Stato-Repubblica del Cantone Ticino come attestato in data 2 giugno 2009;

Vista la documentazione relativa a tirocinio svolto presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Varese;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale svolta;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria in atti allegato;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di «Revisore contabile» per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig Salafia Bajoni Thomas Hugo Edgard, nato a Londra il 1° febbraio 1979, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili l'esercizio dell'attività in Italia;

Roma, 21 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A01239

DECRETO 21 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Braga Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 2 settembre 2010, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dal sig. Braga Francesco, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. l, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Rilevato che l'amministrazione procedente nelle conferenze di servizi del 9 marzo e del 22 aprile 2010, indette ai sensi dell'art. 14 del1a legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di acquisire la posizione degli ordini professionali e delle altre amministrazioni interessate sulla questione della applicabilità della direttiva 2005/36/CE nonché del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 nel caso in cui un titolo professionale consista nel mero riconoscimento della equipollenza di una laurea ottenuta in Italia da un cittadino italiano, a seguito della pronuncia 7496/2009 del Consiglio di Stato (che aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la richiesta di interpretazione pregiudiziale-in

un caso analogo) e che al fine di addivenire ad un nuovo orientamento aveva sospeso tutte le richieste di riconoscimento presentate da Avvocati sia comunitari che non comunitari in qualsiasi fase si trovassero, comprese anche quelle richieste che riguardavano pratiche già esaminate precedentemente e per le quali erano già stati espressi i relativi pareri;

Rilevato altresì che in un primo momento l'amministrazione procedente era addivenuta alla considerazione che il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali dovrebbe poggiare sul dato essenziale ed oggettivo che le stesse costituiscano elementi di valutazione di una formazione professionale effettivamente acquisita nel paese di provenienza e che quindi il mero atto amministrativo dell'equipollenza della laurea italiana non poteva essere valutato come elemento costituente formazione professionale aggiuntiva;

Considerato altresì che nella conferenza del 20 luglio 2010 a seguito della posizione assunta dall'Avvocato generale della Corte di Giustizia CE ha assunto una posizione, peraltro sostenuta dalla Commissione, secondo la quale al fine di poter procedere al riconoscimento di un titolo professionale acquisito in uno stato membro, è necessario che l'interessato abbia almeno acquisito una formazione aggiuntiva rispetto a quella ottenuta nel paese in cui intende stabilirsi;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea in giurisprudenza, del periodo di tirocinio biennale e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia Ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010, nel corso della quale si è ritenuto - con il conforme parere del rappresentante di categoria - di dover applicare a casi analoghi a quello del sig. Braga una prova attitudinale consistente in un esame scritto ed in unica prova orale su due materie;

Considerato che il richiedente sig. Braga Francesco nato a Piacenza il 25 luglio 1980, cittadino italiano è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l' Università Bocconi di Milano il 12 dicembre 2003 e il «Master in Law» conseguito presso la «Boston University» di Boston il 20 maggio 2007;

Considerato inoltre che l'istante è iscritto presso la «Supreme Court, Appellate Division Third Judical Department» di New York dal 28 maggio 2008;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 18 gennaio 2007;

Ritenuto peraltro di non attribuire ulteriore rilevanza al certificato di attività presso uno studio legale prodotto dall'interessato ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta, se pure per un periodo di tempo prolungato, di attività analoga a quella che può essere svolta durante la pratica forense, già tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa;

Ritenuto inoltre necessario un accertamento, attraverso la prova scritta, della effettiva capacità di redigere un atto giudiziario in autonomia da parte del richiedente, in considerazione del fatto che la redazione di tali atti in relazione al diritto italiano rappresenta un aspetto essenziale della professione per la quale viene chiesto il riconoscimento in Italia;

Considerato che nella conferenza del 13 aprile la domanda era stata accolta con l'applicazione della misura compensativa della sola prova orale in quanto il sig. Braga aveva dimostrato di aver conseguito la compiuta pratica;

Preso atto che per mero errore materiale la pratica non è stata rivalutata, alla luce del nuovo orientamento, nella conferenza del 20 luglio 2010 e che quindi non è stata cambiata la tipologia della nuova misura compensativa da una prova solo orale a quella consistente in un esame scritto su una sola materia e orale su due, di cui una è deontologia e ordinamento professionale;

Ritenuto pertanto che detto decreto debba essere sostituito integralmente dal seguente provvedimento;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010, nel corso della quale è stato rilevato l'errore materiale su riferito e in considerazione che nelle conferenze seguenti al 13 aprile 2010 sono stati stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta c/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Visto l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Il decreto dirigenziale del 2 settembre 2010, con il quale si riconosceva il titolo professionale conseguito dal sig. Braga Francesco, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato, per i motivi su esposti è revocato;

Al sig. Braga Franceso nato a Piacenza il 25 luglio 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati» in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A01240

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Triumph».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della

Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Isituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 31 marzo 2009 dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S con sede legale 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crécy, 69771 Saint Didier au Mont d'Or (Lione)-Francia, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Triumph contenete la sostanza attiva Gibberelline A4+A7, con i rispettivi N.CAS 468-44-0 e 510-75-8, uguale al prodotto di riferimento denominato Regulex 10 SG registrato al n. 13063 con decreto direttoriale in data 19 novembre 2008 modificato successivamente con decreto in data 25 maggio 2009, dell'Impresa Valent Biosciences, divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe sas;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Regulex 10 SG;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza della sostanza attiva Giberelline in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S con sede legale 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crécy, 69771 Saint Didier au Mont d'Or (Lione)-Francia, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Triumph, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-200-200 (20 sacchetti da 10g)-250-500-1 kg.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero A-Z Drying, Inc., con sede legale 1000 Wallace Road, Osage, Iowa 50461, USA.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14662.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRIUMPH

Fitoregolatore in granuli solubili in acqua contro la rugginosità e per la buona finitura dei frutti del melo

COMPOSIZIONE		
Gibberelline A4+A7		g 10
Coformulantii	q.b.a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. (33) 04 78 64 32 60

Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl – Via Caldera, 21 - 20153 Milano
Tel +39 02 452801

Stabilimento di produzione
A-Z Drying – Osage, Iowa, U.S.A.

Registrazione Ministero della Salute n° ... del ....

Contenuto: g 50 - 100 – 200 – 200 (20 sacchetti da 10g) – 250 - 500 - Kg. 1 Partita N.:

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Sulle varietà di melo che presentano un certo grado di difficoltà a produrre le quantità di gibberelline naturali necessarie al proprio metabolismo, si possono evidenziare difetti fisiologici. Questi possono essere ridotti o eliminati impiegando TRIUMPH.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Intervenire all'inizio della caduta dei petali curando la uniforme bagnatura delle infiorescenze senza, peraltro, giungere allo sgocciolamento. Successivamente effettuare altri tre trattamenti ad intervalli di 10 giorni l'uno dall'altro.
Nel caso di giornate calde, intervenire durante le ore fresche del pomeriggio. Evitare sempre le ore di massima insolazione.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
A seconda della sensibilità varietale impiegare, per ogni 100 lt d'acqua, le seguenti dosi:

Varietà	Dose
Golden delicious – Karamiyne de Sonnaville – Jonagold – Red Boskoop	5-6 g (corrispondenti a 75-90 g/ha)
Cox Orange Pippin	2,5-5 g (corrispondenti a 37,5-75 g/ha)

Impiegare la dose maggiore quando, in precedenza, la cultivar ha presentato forte rugginosità. Adottare la minore con debole rugginosità e sviluppo vegetativo rigoglioso. Su Golden delicious, qualora risulti più pratico, effettuare gli interventi ogni 7 giorni. Applicare TRIUMPH per sette trattamenti alla dose di 3 g/hl (corrispondenti a 45 g/ha)
Avvertenza: la soluzione va impiegata nello stesso giorno della sua preparazione.

COMPATIBILITÀ
TRIUMPH è compatibile con NIMROD, captan, mancozeb, metiram. Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA
Il trattamento con le gibberelline può determinare, l'anno successivo, una leggera diminuzione del numero di gemme fiorali.

Intervallo di sicurezza: 20 giorni

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23 NOV. 2010

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TRIUMPH

Fitoregolatore in granuli solubili in acqua contro la rugginosità e per la buona finitura dei frutti del melo

COMPOSIZIONE		
Gibberelline A4+A7	g	10
Coformulantii q.b.a	g	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON RUDENZA

Contenuto: **g 50-100**

Partita N.:...

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. (33) 04 78 64 32 60

Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl – Via Caldera, 21 - 20153 Milano
Tel +39 02 452801

Stabilimento di produzione: **A-Z Drying** – Osage, Iowa, U.S.A.

Registrazione Ministero della Salute n° ... del ....

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23 NOV. 2010
....

11A01401

DECRETO 23 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «BTK 32 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Isituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 31 marzo 2009 dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S con sede legale 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crécy, 69771 Saint Didier au Mont d'Or (Lione)-Francia, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BTK 32 WG contenete la sostanza attiva Bacillus thuringiensis varietà kurstaki, ceppo ABTS 351, uguale al prodotto di riferimento denominato Sequra WG, registrato al n. 9531, con Decreto direttoriale in data 20 febbraio 1998 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 aprile 2008, dell'Impresa Valent Biosciences, divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe sas;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Sequra WG registrato al n. 9531;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S con sede legale 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crécy, 69771 Saint Didier au Mont d'Or (Lione)-Francia, fitosanitario denominato BTK 32 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-250-500, Kg 1-5-10-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero A-Z Drying, Inc., con sede legale 1000 Wallace Road, Osage, Iowa 50461, USA.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14660.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

etichetta/foglio illustrativo

BTK® 32 WG

Insetticida biologico in granuli idrodispersibili a base di *Bacillus thuringiensis*, varietà *kurstaki*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Bacillus thuringiensis sottospecie *kurstaki* ceppo ABTS 351 g. 6,4
(Potenza 32.000 UI/mg di formulato)
Coformulanti q.b. a g.100

Contiene Bacillus thuringiensis: può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

VALENT BIOSCIENCES. **Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.**
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or – Francia
Tel. (33) 04 78 64 32 60

Stabilimento di produzione: A-Z Drying - Osage, Iowa, U.S.A

Distribuito da:
XEDA ITALIA Srl – Via F. Guarini, 13/A – 47100 Forlì
Tel. +39 0543 780600

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del .....

Peso netto: g. 50-100-250-500 Kg. 1-5-10-25 Partita N° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Attenzione per quanto concerne gli impieghi su tappeti erbosi: non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODO D'AZIONE
Il prodotto agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall'ingestione, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito riportate da irrorarsi con una quantità d'acqua sufficiente a garantire la completa copertura delle colture da difendere.
AGRUMI: Tignola: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).
POMACEE: Nottue, Ifantria: 30-50 g/hl (300-500 g/ha); Tortrici 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
VITE: Tignole, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
OLIVO: Tignola, Ifantria: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).
ACTINIDIA: Eulia e Tignola: 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
DRUPACEE: Cidia, Anarsia, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
FRAGOLA: Piralide, Pandemis, Eulia: 90-100 g/hl (550-600 g/ha).
ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, FAGIOLO, FAGIOLINO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO:
- Nottue, Udea e Vanessa del cardo: 75-85 g/hl (450-500 g/ha)
- Cavolaie e Tignola (Plutella): 35-40 g/hl (200-250 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).

SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone) E CUCURBITACEE (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero):
- Nottue e Piralide: 90-100 g/hl (550-600 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).

CAVOLI, RAPA, RAVANELLO, COLZA, RAVIZZONE: Cavolaie, Tignola: 35-40 g/hl (200-250 g/ha).
PATATA: Ifantria e Tignola: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
MAIS: Piralide, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETA ROSSA: Mamestra, Tignola, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
SOIA: Vanessa (Vanessa cardui), Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
GIRASOLE E COTONE: Nottue, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI, TAPPETI ERBOSI E VIVAI: larve di lepidotteri defogliatori, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
ESSENZE FORESTALI: Processionarie, Limantrie, Ifantria: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).
PIOPPO: Stilpnozia, Ifantria: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).

Le dosi per ettolitro si riferiscono a trattamenti a volume normale: 10 hl di acqua/ha su fruttiferi, pioppo ed essenze forestali, 6 hl/ha per le altre colture. In caso di impiego di volumi d'acqua diversi, adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la dose per ettaro indicata.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche della giornata con un volume medio-alto di acqua. L'aggiunta di un bagnante adesivante può essere utile per ottenere una migliore distribuzione e persistenza del prodotto.

AVVERTENZE:
- Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- Chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate;
- Evitare l'esposizione diretta delle confezioni ai raggi solari;
- A temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodotto è stabile per almeno 2 anni.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato. Applicare la soluzione così ottenuta entro 12 ore dalla preparazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline (es. Calce e Poltiglia Bordolese alcalina).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® marchio registrato XEDA Italia Srl

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ......22 NOV. 2010..............

Etichetta formato ridotto

BTK® 32 WG

Insetticida biologico in granuli idrodispersibili a base di *Bacillus thuringiensis*, varietà *kurstaki*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Bacillus thuringiensis sottospecie *kurstaki* ceppo ABTS 351 g. 6,4
(Potenza 32.000 UI/mg di formulato)
Coformulanti q.b. a g.100

Contiene Bacillus thuringiensis: può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2 Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or – Francia
Tel. (33) 04 78 64 32 60

Stabilimento di produzione: A-Z Drying - Osage, Iowa, U.S.A
Distribuito da:
XEDA ITALIA Srl – Via F. Guarini, 13/A – 47100 Forlì
Tel. +39 0543 780600

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

Peso netto: g. 50-100 **Partita N° ....**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato XEDA Italia Srl

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ... 23 NOV. 2010

11A01402

DECRETO 1° dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rogatox 400.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 30 marzo 2009 dall'impresa Cheminova Agro Italia S.rl.con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rogatox 400 contenete la sostanza attiva Dimetoato, uguale al prodotto di riferimento denominato Danadim 400 registrato al n. 12627 con D.D. in data 29 maggio 2008, modificato successivamente con decreto in data 26 maggio 2010, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Danadim 400 registrato al n. 12627;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza della sostanza attiva Dimetoato in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Rogatox 400 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500; 1-5-10-20 litri.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Cheminova A/S- Thyboronvej 78, DK 7673 Harboore (Danimarca).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: SCAM S.p.a., Strada Bellaria164 - 41100 Modena.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14650.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ROGATOX 400

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida a base di Dimetoato

ROGATOX 400 Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
DIMETOATO puro g. 37,9 (=400 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
*** contiene Cicloesanone e Xilene**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Distribuito da:
SCAM Spa - Strada Bellaria, 164, 41100 MODENA
Tel. 059 586511

NOCIVO

Partita n° Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5-10-20 litri

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
SCAM Spa, Strada Bellaria 164, 41100 Modena

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate o di consentire l'accesso ad uomini o animali domestici. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Da usare solo in pieno campo
ROGATOX 400 ST è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro): contro Afidi (*Aphis citricola, Taxoptera aurantii* ed *Aphis gossypii*), 65-90 ml/hl (massimo 1,9 l di formulato per ettaro. Effettuare al massimo 2 applicazioni per stagione.
OLIVO: contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl.
ASPARAGO: contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl.
POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl.
BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Sminturide 50 ml/hl, contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
TABACCO: contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl.
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE: contro Sminturide 0,5 l/ha, contro Afidi, Lema, Cimici, Cecidomia 0,7-0,9 l/ha.
FLOREALI, ORNAMENTALI, GAROFANO: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya brunnescens eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.
PIOPPO, COLTURE FORESTALI: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.

Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

COMPATIBILITÀ
ROGATOX 400 ST non è compatibile con i formulati a base di poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di olivo: Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana per cui se ne sconsiglia l'impiego.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER ASPARAGO; 20 GIORNI PER TABACCO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE; 100 GIORNI PER GLI AGRUMI.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

E 1 DIC 2010

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETIO DIRIGENZIALE DEL..

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ROGATOX 400

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida a base di Dimetoato

ROGATOX 400 Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
DIMETOATO puro g. 37,9 (=400 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
*** contiene Cicloesanone e Xilene**

NOCIVO

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Distribuito da:
SCAM Spa - Strada Bellaria, 164, 41100 MODENA
Tel. 059 586511

Partita n° Contenuto netto: 100 ml

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
SCAM Spa, Strada Bellaria 164, 41100 Modena

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL
.... 21 DIC. 2010

11A01477

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Jacopo Pisaturo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 1° novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jacopo Pisaturo nato a Genova (Italia) il giorno 7 dicembre 1972, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «General adult psychiatry» rilasciato in data 19 ottobre 2006 dal Postgraduate medical education and training board - Gran Bretagna - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di psichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Preso atto che il sig. Jacopo Pisaturo è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova in data 28 luglio 1997 e della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita nella prima sessione dell'anno 1997 presso l'Università degli studi di Genova;

Preso atto che il sig. Jacopo Pisaturo non risulta iscritto presso un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «General adult psychiatry» rilasciato dal Postgraduate medical education and training board - Gran Bretagna - in data 19 ottobre 2006 al sig. Jacopo Pisaturo, nato a Genova (Italia) il giorno 7 dicembre 1972, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

Art. 2.

Il sig. Jacopo Pisaturo in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in psichiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01017

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Julia Valeska Hanna Zach, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 11 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Julia Valeska Hanna Zach nata a Göttingen (Germania) il giorno 17 maggio 1971, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin» rilasciato in data 9 ottobre 2010 dalla Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di psichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin» rilasciato dalla Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania - in data 9 ottobre 2010 alla sig.ra Julia Valeska Hanna Zach, nata a Göttingen (Germania) il giorno 17 maggio 1971, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

Art. 2.

La sig.ra Julia Valeska Hanna Zach già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in psichiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01018

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anne Weber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anne Weber nata a Lussemburgo (Gran Ducato di Lussemburgo) il giorno 14 agosto 1978, di cittadinanza lussemburghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine" rilasciato in data 2 febbraio 2010 dalla Université Grenoble I - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine" rilasciato dalla Université Grenoble I - Francia – in data 2 febbraio 2010 alla sig.ra Anne Weber, nata a Lussemburgo (Gran Ducato di Lussemburgo) il giorno 14 agosto 1978, di cittadinanza lussemburghese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Anne Weber è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01019

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Beatriz Parra Azcona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 23 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Beatriz Parra Azcona nata a Madrid (Spagna) il giorno 3 febbraio 1978, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di Licenciada en medicina rilasciato in data 16 gennaio 2003 dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di Licenciada en medicina rilasciato dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna in data 16 gennaio 2003 alla sig.ra Beatriz Parra Azcona, nata a Madrid (Spagna) il giorno 3 febbraio 1978, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Beatriz Parra Azcona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01020

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana-Cristina Cretu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANEE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 19 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oana-Cristina Cretu nata a Iaşi (Romania) il giorno 7 settembre 1983, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā rilasciato in data 10 febbraio 2010 con il n. 197 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi - Romania – in data 10 febbraio 2010 con il n. 197 alla sig.ra Oana-Cristina Cretu, nata a Iaşi (Romania) il giorno 7 settembre 1983, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Oana-Cristina Cretu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01021

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Michaela Stampfer Kountchev, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in neurologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 26 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Michaela Stampfer Kountchev nata a Bolzano (Italia) il giorno 21 marzo 1968, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Doktorin der Gesamten Heilkunde rilasciato in data 19 ottobre 2002 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 26 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig. ra Michaela Stampfer Kountchev ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fachärztin für Neurologie rilasciato in data 18 novembre 2009 dallo Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neurologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di Doktorin der Gesamten Heilkunde rilasciato in data 19 ottobre 2002 dalla Leopold-Franzens - Universität Innsbruck - Austria - alla sig.ra Michaela Stampfer Kountchev, nata a Bolzano (Italia) il giorno 21 marzo 1968, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Michaela Stampfer Kountchev è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Fachärztin für Neurologie rilasciato dallo Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 18 novembre 2009 alla sig.ra Michaela Stampfer Kountchev, nata a Bolzano (Italia) il giorno 21 marzo 1968, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in Neurologia.

Art. 4.

La sig.ra Michaela Stampfer Kountchev, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neurologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01022

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Rudiger Lente, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 22 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Rudiger Lente nato a Bochum (Germania) il giorno 23 aprile 1958, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung rilasciato in data 14 dicembre 1987 dal Vorsitzende des ausschusses für die Zahnärztliche Prüfung Freiburg - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung" rilasciato dal Vorsitzende des ausschusses für die Zahnärztliche Prüfung Freiburg - Germania – in data 14/12/1987 al Sig. Rudiger Lente, nato a Bochum (Germania) il giorno 23/04/1958, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Rudiger Lente è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01023

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manuela Elisabeth Elise Kempkes - Koch, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in nefrologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato prov-

veduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente “Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione”;

Vista l’istanza del 30/4/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Manuela Elisabeth Elise Kempkes - Koch nata a Monaco (Germania) il giorno 24 agosto 1961, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di “Zeugnis über die Ärztliche Prüfung” rilasciato in data 23/06/1993 dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 30 aprile 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Manuela Elisabeth Elise Kempkes - Koch ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di “Anerkennung zum Führen der Schwerpunktbezeichnung Nephrologie in Verbidung mit der Gebietsbezeichnung Innere Medizin” rilasciato in data 15 novembre 2003 dallo Ärztekammer Westfalen- Lippe - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in nefrologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di “Zeugnis über die Ärztliche Prüfung” rilasciato in data 23 giugno 1993 dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - alla Sig.ra Manuela Elisabeth Elise Kempkes - Koch, nata a Monaco (Germania) il giorno 24 agosto 1961, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La Sig.ra Manuela Elisabeth Elise Kempkes - Koch è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di “Anerkennung zum Führen der Schwerpunktbezeichnung Nephrologie in Verbidung mit der Gebietsbezeichnung Innere Medizin” rilasciato dallo Ärztekammer Westfalen- Lippe - Germania - in data 15 novembre 2003 alla Sig.ra Manuela Elisabeth Elise Kempkes - Koch, nata a Monaco (Germania) il giorno 24 agosto 1961, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in nefrologia.

Art. 4.

La Sig.ra Manuela Elisabeth Elise Kempkes - Koch, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in nefrologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01083

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dominic Fong, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente “Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione”;

Vista l’istanza del 10 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Dominic Fong nato a Brixlegg (Austria) il giorno 22 maggio 1975, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il

riconoscimento del proprio titolo di “Doktorin der Gesamten Heilkunde” rilasciato in data 14/12/2002 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 10 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Dominic Fong ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di “Fachärztin für Innere Medizin” rilasciato in data 26 maggio 2010 dallo Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in Medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di “Doktorin der Gesamten Heilkunde” rilasciato in data 14 dicembre 2002 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - al Sig. Dominic Fong, nato a Brixlegg (Austria) il giorno 22 maggio 1975, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il Sig. Dominic Fong è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di “Fachärztin für Innere Medizin” rilasciato dallo Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 26 maggio 2010 al Sig. Dominic Fong, nato a Brixlegg (Austria) il giorno 22 maggio 1975, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in Medicina interna.

Art. 4.

Il Sig. Dominic Fong, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in Medicina interna, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01084

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria João Abreu Bação, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente “Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione”;

Vista l’istanza del 29 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Maria João Abreu Bação nata a Lisbona (Portogallo) il giorno 16 settembre 1977, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di “Carta de Curso de Licenciatura en Medicina Veterinaria” rilasciato in data 20 luglio 2001 dalla Universidade tecnica de Lisboa - Portogallo - al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di “Carta de Curso de Licenciatura en Medicina Veterinaria” rilasciato dalla Universidade tecnica de Lisboa - Portogallo – in data 20 luglio 2001 alla Sig.ra Maria João Abreu Bação, nata a Lisbona (Portogallo) il giorno 16 settembre 1977, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La Sig.ra Maria João Abreu Bação è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all’Ordine professionale dei veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01085

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Raffaele Ceriello, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l’istanza del 1° settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Raffaele Ceriello nato a Napoli (Italia) il giorno 29 dicembre 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 23 giugno 2010 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - in data 23 giugno 2010 al sig. Raffaele Ceriello, nato a Napoli (Italia) il giorno 29 dicembre 1971, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Raffaele Ceriello è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01088

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Christelle Talleu, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in malattie dell’apparato respiratorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 1° dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Christelle Talleu nata a Saint Germain en Laye (Francia) il giorno 25 marzo 1980, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Dipôme d'État del Docteur en Médecine» rilasciato in data 7 ottobre 2009 dalla Université Lille 2 - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 1° dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Christelle Talleu ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'Études spécialisées de Pneumologie» rilasciato in data 1° novembre 2009 dallo Université Lille 2 - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in Malattie dell'apparato respiratorio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» rilasciato in data 7 ottobre 2009 dalla Université Lille 2 - Francia - alla sig.ra Christelle Talleu, nata a Saint Germain en Laye (Francia) il giorno 25 marzo 1980, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Christelle Talleu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Diplôme d'Études spécialisées de Pneumologie» rilasciato dallo Université Lille 2 - Francia - in data 1° novembre 2009 alla sig.ra Christelle Talleu, nata a Saint Germain en Laye (Francia) il giorno 25 marzo 1980, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in Malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 4.

La sig.ra Christelle Talleu, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in Malattie dell'apparato respiratorio, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01089

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Beatrice Olmer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 27 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Beatrice Olmer nata a Marsiglia (Francia) il giorno 16 ottobre 1967, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato in data 31 dicem-

bre 1993 dalla Université d'Aix-Marseille II - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato dalla Université d'Aix-Marseille II - Francia - in data 31 dicembre 1993 alla sig.ra Beatrice Olmer, nata a Marsiglia (Francia) il giorno 16 ottobre 1967, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Beatrice Olmer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01090

DECRETO 21 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Khoury Christine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico saniatrio di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Khoury Christine, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplôme d'État de Manipulateur d'Electroradiologie Médicale» conseguito in Francia, al fine dell'esercizio professionale di tecnico sanitario di radiologia medica;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 14 dicembre 2010;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misura compensativa;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio di «Diplôme d'État de Manipulateur d'Electroradiologie Médicale» conseguito in Francia nell'anno 2010 presso la «Direzione regionale degli affari sanitari e sociali» di Parigi (Francia) dalla sig.ra Khoury Christine, nata a Parigi il 10 settembre 1987, cittadina francese, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica (Decreto ministeriale n. 746/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Art. 2.

La sig.ra Khoury Christine è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01257

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Rimini.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto l'art. 410 del c.p.c. che prevede l'istituzione della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione;

Visto che l'art. 31, primo comma, della legge 4 novembre 2010, n. 183, modifica l'art. 410 c.p.c. di cui sopra, prevedendo, oltre a modifiche procedurali, anche che la Commissione di conciliazione venga composta da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, «designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale»;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14 dell'11 gennaio 1995, che evidenzia come la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, stante l'assenza di disposizioni normative che prevedano obiettivi indicatori della rappresentatività, abbia dedotto il requisito della maggior rappresentatività da un complesso di indici o elementi sintomatici, riportati nella predetta circolare stessa;

Considerato che, alla luce di quanto sopra premesso, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che detti criteri sono stati individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali (stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione;

2) significativa presenza territoriale sul piano locale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi ed aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) pluralismo rappresentativo nei limiti dei posti disponibili, in considerazione anche dei diversi settori produttivi, tra cui il pubblico impiego;

6) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai Patronati in favore dei lavoratori;

Attesa l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali interessate, in considerazione anche dell'abrogazione del peculiare Collegio di conciliazione nel pubblico impiego;

Considerato che con nota prot. n. 56651 del 21 dicembre 2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che l'attuale formulazione normativa non permette la formazione di commissioni/sottocommissioni speciali per la trattazione delle controversie relative alle pubbliche amministrazioni;

Interpellate le seguenti organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali:

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L.;

C.O.N.F.S.A.L.L.;

C.O.N. F.A.E.L.;

ASARCO - USARCI;

C.I.S.A.L. FAILP;

FNNARC - SARC;

USB/RDB;

FLP;

C.E.S.A.C.;

C.I.D.A.;

C.I.S.A.S.;

C.I.U.;

C.U.Q.;

F.A.B.I.;

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI;

ASCOM - CONFCOMMERCIO;

CNA;

CONFARTIGIANATO CGIA;

CONFESERCENTI;

AIA - ASSOCIAZIONE ALBERGATORI;

CONFAPI - ASSOCIAZIONE PICCOLE INDUSTRIE;

ASSOCIAZIONE CETO MEDIO;

CONFCOOPERATIVE;

LEGACOOP;

UNSIC - UNIONE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI;

CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI;

AGCI;

CONFAGRICOLTORI;

COLDIRETTI;

ABI;

CASARTIGIANI;

UNCI;

DIRCREDITO;

Esaminati i dati forniti esclusivamente dalle seguenti organizzazioni sindacali e associazioni datoriali: CGIL;

CISL;

UIL;

CONFSALL;

CISAL - FAILP;

UGL;

FNAARC - SARC;

CIDA;

ASARCO - USARCI;

FABI;

ASCOM - CONFCOMMERCIO;

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI;

CONFARTIGIANATO CGIA;

CNA;

CONFESERCENTI;

CONFAPI - ASSOCIAZIONE PICCOLE INDUSTRIE;

AIA - ASSOCIAZIONE ALBERGATORI;

ASSOCIAZIONE CETO MEDIO;

CONFCOOPERATI V E;

CONFAGRICOLTORI;

ABI;

CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI;

CASARTIGIANI;

UNCI;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, risultano maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali:

CGIL;

CISL;

UIL;

CONFSAL;

ASCOM - CONFCOMMERCIO;

CONFESERCENTI;

CONFARTIGIANATO - CGIA;

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI;

CNA;

Viste le designazioni effettuate dalle rispettive organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali;

Tenuto conto che CONFARTIGIANATO CGIA e CNA hanno provveduto ad effettuare designazioni unitarie;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione provinciale di conciliazione operante sul territorio della provincia di Rimini, ricostituita ai sensi dell'art. 410 c.p.c. come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è così composta:

Presidente della Commissione provinciale di conciliazione:

Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini o un suo delegato.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori.

Componenti titolari:

Zoli Silvia (CGIL) - nata a Bologna il 13 agosto 1964;

Montanari Walter (CGIL) - nato a San Giovanni in Marignano il 25 settembre 1955;

Luigi Campanile (CISL) - nato a Foggia il 5 giugno 1944;

Scarponi Gian Piero (UIL) - nato a Novafeltria il 29 settembre 1961.

Componenti supplenti:

Fusini Massimo (CGIL) - nato a Auditore il 31 ottobre 1958;

Vescovi Tamara (CGIL) - nata a Pesaro il 26 febbraio 1975;

Casanova Roberto (CISL) - nato a Cesena il 4 luglio 1966;

Pacassoni Cinzia (CONFSAL) - nata a Rimini il 12 marzo 1962.

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro.

Componenti titolari:

Francesco Mazza (CONFARTIGIANATO) - nato a Rimini il 22 luglio 1953;

Bartoli Maria Pia (CONFESERCENTI) - nata a Pesaro il 7 febbraio 1967;

Claudia Zangheri (CONFCOMMERCIO) - nata a Rimini il 6 luglio 1975;

Alessia Michienzi (CONFINDUSTRIA) - nata a Roma il 9 novembre 1970.

Componenti supplenti:

Piobbici Monia (CONFESERCENTI) - nata a Cattolica il 27 febbraio 1972;

Parma Giuseppino (CONFCOMMERCIO) - nato a Rimini il 27 giugno 1956;

Stacchini Gabriele (CNA) - nato a Rimini l'8 dicembre 1958;

Donati Daniele (CONFINDUSTRIA) - nato a Rimini il 5 giugno 1955.

Art. 2.

La Commissione provinciale di conciliazione opererà con proprie sottocommissioni, presiedute dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o da un suo delegato e con la necessaria presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro, i cui nominativi, individuati tra i componenti sopra elencati, saranno comunicati in tempo utile dalle stesse organizzazioni/associazioni.

Art. 3.

La Commissione, così composta, durerà in carica quattro anni, al termine dei quali si procederà ad una nuova verifica della maggiore rappresentatività a livello territoriale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rimini, 31 gennaio 2011

Il direttore provinciale: CUSIMANO

11A01508

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 settembre 2010.

Recepimento della direttiva 2009/149/CE della Commissione recante modifica all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Vista la direttiva 2009/149/CE della Commissione del 27 novembre 2009 recante modifiche all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE, concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, in materia ferroviaria;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede che alle norme comunitarie che modificano caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione con decreto del Ministro competente per materia, che ne da tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie;

Considerata la natura tecnica delle norme contenute nell'allegato della direttiva 2009/149/CE che modificano le norme tecniche di cui all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al recepimento della direttiva 2009/149/CE con le modalità di cui all'art. 13 della citata legge n. 11 del 2005;

Adotta
il seguente decreto:

Articolo unico

L'allegato I del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è sostituito dall'allegato del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Ufficio controllo preventivo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 9, foglio n. 338.

ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA

Gli indicatori comuni di sicurezza (CSI) devono essere notificati dall'Agenzia ogni anno. Il primo periodo di riferimento è il 2010.

Gli indicatori relativi alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi a parte.

Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all'invio della relazione, l'Agenzia provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi all'atto della pubblicazione della relazione annuale successiva.

Laddove l'informazione è disponibile, per gli indicatori relativi a incidenti di cui al punto 1 si applica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.

1. **Indicatori relativi a incidenti**

1.1. Numero totale e relativo (per treno·chilometro) di incidenti gravi e suddivisione in base alla seguente tipologia:

- collisioni di treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari,
- deragliamenti di treni,
- incidenti ai passaggi a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono i pedoni,
- incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento, eccetto i suicidi,
- incendi al materiale rotabile,
- altri.

Ogni incidente grave viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario siano più gravi, ad esempio un incendio che divampa in seguito a un deragliamento.

1.2. Numero totale e relativo (per treno·chilometro) di persone gravemente ferite o morte per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:

- passeggeri (anche in rapporto al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per treno·chilometro),
- addetti, compreso il personale delle imprese appaltatrici,
- utilizzatori dei passaggi a livello,
- persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari,
- altri.

2. **Indicatori relativi alle merci pericolose**

   Numero totale e relativo (per treno·chilometro) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose, suddiviso in base alle seguenti categorie:

   - incidenti che coinvolgono almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in appendice,
   - numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose.

3. **Indicatori relativi ai suicidi**

   Numero totale e relativo (per treno·chilometro) di suicidi.

4. **Indicatori relativi ai precursori di incidenti**

   Numero totale e relativo (per treno·chilometro) di:

   - rotaie danneggiate,
   - sghembi dei binari,
   - guasti all'apparato di segnalamento laterale,
   - superamento segnale disposto a via impedita,
   - ruote e assali danneggiati sul materiale rotabile in servizio.

   Devono essere comunicati tutti i precursori, anche quelli che non hanno dato luogo a incidenti. I precursori che danno luogo a incidenti devono essere notificati nei CSI relativi ai precursori; gli incidenti verificatisi, se gravi, devono essere notificati nei CSI relativi agli incidenti di cui al paragrafo 1.

5. **Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti**

   Costo totale e relativo (per treno·chilometro) in euro:

   - numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il valore della prevenzione delle vittime di incidenti (VPC, Value of Preventing a Casualty),
   - costo dei danni all'ambiente,
   - costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura,
   - costo dei ritardi conseguenti agli incidenti.

   L'Agenzia notifica l'impatto economico di tutti gli incidenti o unicamente degli incidenti gravi. La scelta effettuata deve essere chiaramente indicata nella relazione annuale di cui all'articolo 7.

   Il VPC è il valore attribuito dalla società alla prevenzione di vittime di incidenti e, in quanto tale, non costituisce un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.

6. **Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione**

6.1. Percentuale di binari dotati del sistema di protezione automatica del treno (Automatic Train Protection, ATP) in servizio, percentuale di chilometri-treno dotati del sistema ATP.

6.2. Numero di passaggi a livello (totale, per chilometro di linea e per chilometro di binari) dei seguenti otto tipi:

a) passaggio a livello attivo con:

i) allarme automatico lato utente;

ii) protezione automatica lato utente;

iii) protezione e allarme automatici lato utente;

iv) protezione e allarme automatici lato utente e protezione lato rotaia;

v) allarme manuale lato utente;

vi) protezione manuale lato utente;

vii) protezione e allarme manuali lato utente;

b) passaggi a livello con misure di sicurezza passiva.

7. **Indicatori relativi alla gestione della sicurezza**

Audit interni svolti dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie quali previsti nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza. Numero totale degli audit effettivamente realizzati e percentuale rispetto a quelli richiesti (e/o programmati).

8. **Definizioni**

Le definizioni comuni per i CSI e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti sono riportate in appendice.

Appendice all'Allegato I

Definizioni comuni per i CSI e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti

1. Indicatori relativi a incidenti

1.1. "Incidente grave", qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente oppure un'interruzione prolungata del traffico. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi.

1.2. "Danno significativo a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente", danni quantificabili in 150.000 EUR o più.

1.3. "Interruzione prolungata del traffico", i servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per 6 ore o più.

1.4. "Treno", uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso a un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola è considerata un treno.

1.5. "Collisione di treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari", una collisione frontale, laterale o da dietro fra una parte di un treno e una parte di un altro treno o con:

i) materiale rotabile di manovra,

ii) oggetti fissi o temporaneamente presenti su o vicino al binario (ad eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello smarriti da un veicolo o un utilizzatore che attraversa i binari).

1.6. "Deragliamento di un treno", tutti i casi in cui almeno una ruota di un treno esce dai binari.

1.7. "Incidenti ai passaggi a livello", incidenti ai passaggi a livello che coinvolgono almeno un veicolo ferroviario e uno o più veicoli che attraversano i binari, altri utilizzatori che attraversano i binari, quali i pedoni, o altri oggetti temporaneamente presenti sui binari o nelle loro vicinanze se smarriti da un veicolo/utilizzatore durante l'attraversamento dei binari.

1.8. "Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento", incidenti che coinvolgono una o più persone urtate da un veicolo ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato dal veicolo. Sono incluse le persone che cadono dai veicoli ferroviari nonché le persone che cadono o che sono colpite da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli.

1.9. "Incendi a bordo del materiale rotabile", incendi ed esplosioni che si verificano nei veicoli ferroviari (compreso il relativo carico) durante il percorso fra la stazione di partenza e la destinazione, anche durante la sosta nella stazione di partenza, a destinazione o nelle fermate intermedie e durante le operazioni di smistamento dei carri.

1.10. "Altri tipi di incidenti", gli incidenti diversi da quelli già menzionati (collisioni e deragliamenti di treni, incidenti a passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento e incendi a bordo di materiale rotabile).

1.11. "Passeggero", qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento.

1.12. "Personale (compreso quello delle imprese appaltatrici e delle imprese appaltatrici indipendenti)", le persone che lavorano per le ferrovie e che sono in servizio al momento dell'incidente. Sono inclusi l'equipaggio del treno e il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture.

1.13. "Utilizzatore dei passaggi a livello", chiunque utilizzi un passaggio a livello per attraversare la linea ferroviaria con un mezzo di trasporto o a piedi.

1.14. "Persone non autorizzate negli impianti ferroviari", qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, quando tale presenza è vietata, ad eccezione degli utenti dei passaggi a livello.

1.15. "Altri (terzi)", tutte le persone che non rientrano nella definizione di "passeggeri", "personale incluso il personale delle imprese appaltatrici", "utilizzatori dei passaggi a livello" o "persone non autorizzate negli impianti ferroviari".

1.16. "Decesso (persona uccisa)", qualsiasi persona uccisa immediatamente o entro 30 giorni a seguito di un incidente. Sono esclusi i suicidi.

1.17. "Lesioni (ferito grave)", qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 24 ore a seguito di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio.

2. **Indicatori relativi alle merci pericolose**

2.1. “Incidente riguardante il trasporto di merci pericolose”, qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID[1]/ADR, punto 1.8.5.

2.2. “Merci pericolose”, le sostanze e gli articoli il cui trasporto è vietato a norma del RID o autorizzato soltanto alle condizioni ivi prescritte.

3. **Indicatori relativi ai suicidi**

3.1. “Suicidio”, atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente.

4. **Indicatori relativi ai precursori di incidenti**

4.1. “Rotaie danneggiate”, una rotaia che si separa in due o più pezzi o una rotaia da cui si stacca un pezzo di metallo provocando un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e 10 mm di profondità sulla superficie di rotolamento.

4.2. “Sghembi di binari”, difetti nel binario continuo e nella geometria del binario che richiedono la chiusura del binario o la riduzione immediata della velocità consentita per garantire condizioni di sicurezza.

4.3. “Guasto all'apparato di segnalamento laterale”, guasto del sistema di segnalamento (dell'infrastruttura o del materiale rotabile) che causa informazioni di segnalamento meno restrittive di quelle richieste.

4.4. “Superamento segnale disposto a via impedita”, i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato. Per movimento non autorizzato si intende:

- un segnale luminoso colorato di via o un semaforo a via impedita, un ordine di arrestarsi, quando non è in funzione un sistema di controllo della marcia del treno (Automatic Train Control System, ATCS) o un sistema ATP,
- la fine di un'autorizzazione di movimento connessa alla sicurezza prevista nel sistema ATCS o ATP,
- un punto comunicato mediante autorizzazione orale o scritta previsto nei regolamenti,

[1] RID, regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia adottato ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con D.Lgs. n.35 dell’11 marzo 2010.

- pannelli di arresto (sono esclusi i respingenti fissi) o segnali manuali. Sono esclusi i casi in cui veicoli senza unità di trazione agganciata o di un treno senza macchinista non rispettano un segnale di via impedita.

Sono esclusi i casi in cui, per qualsiasi ragione, il segnale non è posizionato in modalità via impedita in tempo per consentire al macchinista di arrestare il treno prima del segnale.

L'Agenzia può notificare separatamente i quattro indici e trasmettere almeno un indicatore aggregato contenente dati sulle quattro voci.

4.5. "Ruote e assali danneggiati", una rottura che interessa le parti essenziali della ruota o dell'assale creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione).

5. **Metodologie per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti**

5.1. Il valore della prevenzione di vittime di incidenti (value of preventing a casualty, VPC) è composto dai seguenti elementi:

1) valore intrinseco della sicurezza: valori della disponibilità a pagare (willingness to pay, WTP) basati su studi delle preferenze dichiarate realizzati negli Stati membri nei quali sono applicati;

2) costi economici diretti e indiretti: costi stimati nello Stato membro, costituiti dalle seguenti voci:

  - spese mediche e di riabilitazione,
  - spese legali e processuali, spese di polizia, indagini private relative agli incidenti, servizi di pronto intervento e costi amministrativi connessi all'assicurazione,
  - perdite di produzione: valore per la società dei beni e servizi che la persona in questione avrebbe potuto produrre se l'incidente non si fosse verificato.

5.2. Principi comuni per calcolare il valore intrinseco della sicurezza e i costi economici diretti/indiretti.

Per quanto riguarda il valore intrinseco della sicurezza, la determinazione dell'adeguatezza delle stime disponibili si basa sulle considerazioni seguenti:

- le stime devono riguardare un sistema di valutazione di riduzione del rischio di mortalità nel settore dei trasporti e seguire un approccio basato sull'elemento WTP secondo i metodi delle preferenze dichiarate,
- il campione di intervistati utilizzato per i valori deve essere rappresentativo della popolazione interessata. In particolare, il campione deve rispecchiare la

distribuzione di età e di reddito così come altre pertinenti caratteristiche socioeconomiche/demografiche della popolazione,

- metodo per ottenere i valori WTP: lo studio deve essere concepito in modo tale che le domande siano chiare e rilevanti per gli intervistati.

I costi economici diretti e indiretti devono essere calcolati in base ai costi reali sostenuti dalla società.

5.3. "Costo dei danni causati all'ambiente", i costi che devono essere sostenuti dalle imprese ferroviari o dai gestori dell'infrastruttura, valutati sulla base della loro esperienza, per riportare l'area danneggiata allo stato in cui si trovava prima dell'incidente ferroviario.

5.4. "Costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura", il costo della fornitura del nuovo materiale rotabile o della nuova infrastruttura con funzionalità e parametri tecnici identici a quelli danneggiati in modo irreparabile, e il costo del ripristino del materiale rotabile o dell'infrastruttura riparabile allo stato originario prima dell'incidente. I due costi sono stimati dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura sulla base della loro esperienza. Sono inclusi i costi relativi al noleggio di materiale rotabile a seguito della mancata disponibilità dei veicoli danneggiati.

5.5. "Costo dei ritardi a seguito di un incidente", il valore monetario dei ritardi subiti dagli utenti del trasporto ferroviario (passeggeri e clienti del comparto merci) a seguito di incidenti, calcolato in base al modello seguente:

VT = valore monetario del risparmio dei tempi di percorrenza

Valore del tempo per un passeggero di un treno (per un'ora)

VT_P = [VT dei passeggeri che viaggiano per lavoro] * [percentuale media annuale dei passeggeri che viaggiano per lavoro] + [VT dei passeggeri che non viaggiano per lavoro]*[percentuale media annuale dei passeggeri che non viaggiano per lavoro]

VT è misurato in euro per passeggero e per ora

Valore del tempo per un treno merci (per un'ora)

VT_F = [VT dei treni merci] * [(t-km)/(treno-km)]

VT è misurato in euro per tonnellata di merci e per ora

Media delle tonnellate di merci trasportate per treno in un anno (t/km)/(treno/km)

C_M = costo di 1 minuto di ritardo di un treno

Treno passeggeri

$C_{MP} = K_1 * (VT_P /60) * [(passeggeri\text{-}km)/(treno\text{-}km)]$

Media del numero di passeggeri per treno in un anno = (passeggeri/km)/(treno/km)

Treno merci

$C_{MF} = K_2 * (VT_F /60)$

I fattori K_1 e K_2 sono compresi fra il valore del tempo e quello del ritardo, come stimati negli studi delle preferenze dichiarate, per tenere conto del fatto che la perdita di tempo dovuta ai ritardi è percepita in modo molto più negativo del normale tempo di percorrenza.

Costo dei ritardi a seguito di un incidente = C_{MP} * (minuti di ritardo dei treni passeggeri) + C_{MF} * (minuti di ritardo dei treni merci)

Campo di applicazione del modello

Il costo dei ritardi deve essere calcolato per tutti gli incidenti, sia gravi che leggeri.

I ritardi devono essere calcolati come segue:

- ritardi reali registrati sulle linee ferroviarie dove sono avvenuti gli incidenti,
- ritardi reali o, qualora ciò non fosse possibile, ritardi stimati sulle altre linee interessate.

6. **Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione**

6.1. “Sistema di protezione automatica dei treni (Automatic Train Protection, ATP)”, un sistema che costringe a rispettare i segnali e le limitazioni di velocità mediante controllo della velocità, compreso l'arresto automatico ai segnali.

6.2. “Passaggio a livello”, un'intersezione a livello tra la ferrovia e un passaggio, quale riconosciuto dal gestore dell'infrastruttura e aperto a utenti pubblici o privati. Sono esclusi i passaggi fra i marciapiedi nelle stazioni e i passaggi riservati al personale.

6.3. “Passaggio”, una strada, via o autostrada pubblica o privata, compresi i sentieri e le piste ciclabili, o un'altra via adibita al passaggio di persone, animali, veicoli o macchinari.

6.4. “Passaggio a livello attivo”, un passaggio a livello in cui all'arrivo del treno gli utenti sono protetti o avvertiti mediante l'attivazione di dispositivi quando è pericoloso attraversare il passaggio.

— Protezione mediante l'uso di dispositivi fisici:
  - barriere complete o semibarriere,
  - cancelli.

— Allarme mediante l'uso di attrezzature fisse ai passaggi a livello:
  - dispositivi visibili: luci,
  - dispositivi sonori: campane, trombe, claxon, ecc.,
  - dispositivi fisici, per esempio vibrazioni causate da dossi stradali.

I passaggi a livello attivi sono classificati come segue:

1) “passaggio a livello con protezione e/o allarme automatico lato utente”, un passaggio a livello in cui la protezione e/o l'allarme sono attivati dal treno in avvicinamento.

   I passaggi a livello in questione sono classificati come segue:

   i) allarme automatico lato utente;

   ii) protezione automatica lato utente;

   iii) protezione e allarme automatici lato utente;

   iv) protezione e allarme automatici lato utente e protezione lato rotaia.

   “Protezione lato rotaia”, un segnale o un altro sistema di protezione dei treni che autorizza un treno a procedere soltanto se il passaggio a livello è protetto lato utente ed è libero da ostacoli; in quest'ultimo caso si utilizzano strumenti di sorveglianza e/o rilevamento di ostacoli;

2) “passaggio a livello con protezione e/o allarme manuale lato utente”, un passaggio a livello in cui la protezione e/o l'allarme sono attivati manualmente e in cui non esiste un segnale ferroviario di interblocco che segnala al treno che può proseguire solo quando la protezione e/o l'allarme del passaggio a livello sono attivati.

I passaggi a livello in questione sono classificati come segue:

v) allarme manuale lato utente;

vi) protezione manuale lato utente;

vii) protezione e allarme manuali lato utente.

6.5. "Passaggio a livello passivo", un passaggio a livello privo di sistema di allarme e/o protezione che si attiva quando è pericoloso per l'utente attraversare il passaggio.

7. **Indicatori relativi alla gestione della sicurezza**

7.1. "Audit", un processo sistematico, indipendente e documentato per l'ottenimento di informazioni comprovanti e la valutazione oggettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i criteri dell'audit sono rispettati.

8. **Definizioni delle basi di calcolo**

8.1. "Km-treno", unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale.

8.2. "Passeggeri-km", unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale.

8.3. "Km di linea", la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria italiana, il cui ambito di applicazione è stabilito all'articolo 2. Per le linee ferroviarie a più binari va presa in considerazione solo la distanza fra il punto di origine e il punto di destinazione.

8.4. "Km di binario", la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria italiana, il cui ambito di applicazione è stabilito all'articolo 2. Va preso in considerazione ogni binario di una linea ferroviaria a più binari.

11A01395

DECRETO 3 dicembre 2010.

Aggiornamenti relativi all'anno 2011, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PORTI

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, richiamato dall'art. 1 del decreto-legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»,convertito, con modificazione ed integrazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni ed integrazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali);

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2011;

Vista la deliberazione n. 153/97,con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone, prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), commi 250 e 256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Visto che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, per il periodo settembre 2009/2010, con nota n. 6269 in data 19 ottobre 2010 «gli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (+ 1,6%) e con e-mail del 30 novembre 2010, prot. 13446» «gli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali totale (+ 4,0%)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2009/2010, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2011, è pari a +2,80%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2011, applicando l'aumento del duevirgola ottanta per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2010.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2011.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2011.

4. La misura minima di canone di euro 329,17 (trecentoventinove/17), prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, è elevata ad euro 338,39 (trecentotrentotto/39) a decorrere dal 1° gennaio 2011.

5. Si applica la misura minima di euro 338,39 (trecentotrentotto/39) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 dicembre 2010

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 17.

11A01741

DECRETO 27 dicembre 2010.

Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto 1'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. l, comma l, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla varia-

zione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loro applicazione;

Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2010 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2010 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 54,6 %;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

a) ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 79,84»;

b) ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 159,69»;

c) ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 199,61»;

d) ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 319,38»;

e) ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 399,22»;

f) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 798,44»;

g) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1.197,66».

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2010.

Roma, 27 dicembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 49

11A01742

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariana Bondar, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Mariana Bondar, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del Diplomă de Bacalaureat, conseguito presso la scuola media superiore Liceul Industrial di Beius (Romania), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Mariana Bondar, cittadina rumena, nata a Simbata (Romania) in data 27 ottobre 1965, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, avendo la richiedente già frequentato il corso e superato l'esame previsti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00857

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Csilla Kertész , delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio dell'attività commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Csilla Kertész, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea in «Föiskolai Oklevél» - indirizzo industria alberghiera - Economista per la gestione alberghiera, conseguito presso l'istituto «Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Föiskola» di Budapest (Ungheria) - (Istituto universitario di commercio, industria alberghiera e turismo) - della durata di 4 anni accademici, per l'esercizio in Italia sia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente sia all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che dell'attività di commercio, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Csilla Kertész, cittadina ungherese, nata a Budapest (Ungheria) in data 5 febbraio 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia sia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande che per l'esercizio dell'attività commerciale, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00858

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento al sig. Marco Ceccatelli, di titolo di studio estero abilitante in Italia all'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Marco Ceccatelli, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor of scienze, titolo accademico di I °, indirizzo business administration, management, conseguito presso il Saint Francis College di Brooklyn di New York (Stati Uniti), della durata di 4 anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/ 1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Marco Ceccatelli, cittadino italiano, nato a Firenze in data 29 ottobre 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00954

DECRETO 29 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Jovetic Stanko, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del Sig. JOVETIC Stanko, cittadino bosniaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Scuola Superiore con qualifica auto meccanico, conseguito nel 1997 presso la Scuola Superiore Mista "Nikola Tesla" con sede a Teslic (Bosnia Erzegovina) e dei Corsi di Formazione Professionale con la qualifica di idraulico e di montatore di impianti di riscaldamento, entrambi conseguito nel 2009 presso l'Istituto Scientifico della Repubblica Srpka con sede a Banja Luka (Bosnia Erzegovina), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato (l'Amministrazione ha considerato soltanto i corsi professionali e non il Diploma di Scuola Superiore perché non attinente con il riconoscimento richiesto), unitamente all'esperienza professionale documentata in Italia presso Ditta abilitata con la specifica mansione di idraulico, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento, solo per l'attività di installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, distribuzione e utilizzazione di gas e antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *e)*, *g)* del decreto ministeriale 37/2008, per assenza di esperienza professionale specifica documentata nei restanti settori richiesti;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti;

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 174493 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha preso atto del parere della Conferenza di Servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 20 dicembre 2010 prot. n 194109;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. JOVETIC Stanko, cittadino bosniaco, nato a Doboj (Bosnia-Erzegovina) il 31 ottobre 1979 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, distribuzione e utilizzazione di gas ed antincendio, di cui alle lettere *c)*, *e)*, *g)* dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 37/2008, per assenza di esperienza professionale specifica documentata nei restanti settori richiesti.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A01086

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Klodjana Kokaj, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della Sig.ra Klodjana Kokaj, cittadina albanese, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessata in data 5 ottobre 2010 corredata da documentazione comprovante l'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice dipendente per complessivi 1 anno e 5 mesi, con contratto di associazione in partecipazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 del 28 ottobre 2009 e per il quale era stato emanato un decreto di riconoscimento subordinatamente all'espletamento di misure compensative, valutata la richiesta di riesame con l'integrazione di documentazione prodotta relativamente all'esperienza professionale, la Conferenza dei servizi nella riunione del giorno 9 novembre 2010 ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Klodjana Kokaj, cittadina albanese, nata a Valona (Albania) in data 11 dicembre 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 gennaio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A00853

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zinica Chicus, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Zinica Chicus, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento dell'attestato di scuola professionale per la qualifica di parrucchiera, conseguito presso l'Associazione nazionale delle cooperative artigianali – Istituto tecnico industriale di arti e mestieri «Spiru Haret» di Iasi (Romania) della durata di tre anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Zinica Chicus, cittadina rumena, nata a Iasi (Romania) in data 4 agosto 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lsg n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 gennaio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A00854

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Martina Feick, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Martina Feick, cittadina tedesca, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma di artigiano qualificato rilasciato dalla Corporazione dei parrucchieri di Wolfsburg (Germania), nonché del diploma di maestro-artigiano parrucchiere rilasciato dalla Camera dell'Artigianato di Braunschweig, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Martina Feick, cittadina tedesca, nata a Salzwedel (Germania) in data 11 gennaio 1982, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 gennaio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A00855

DECRETO 5 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Hassane Afroukh, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Hassane Afroukh, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma di fine tirocinio – Acconciatura moderna – rilasciato dalla Scuola privata «Scuola Tecnica di Acconciatura Moderna» di Temara (Marocco) della durata di 1 anno per 1900 ore con tirocinio, unitamente all'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore autonomo per circa 8 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti - FIEPET e della Confartigianato;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Hassane Afroukh, cittadino marocchino, nato a Temara (Marocco) in data 1° gennaio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 gennaio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A00856

DECRETO 18 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giacinta Paola Serra, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della Sig.ra Giacinta Paola SERRA, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma “Corso professionale di parrucchiera” rilasciato dalla Scuola professionale dell’industria e dei mestieri Justus-von-Liebig in Mannheim (Germania) della durata di 3 anni con tirocinio, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n° 174 recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi “per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto” non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Giacinta Paola SERRA, cittadina italiana, nata a Schwetzingen (Germania) in data 29 settembre 1985, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 gennaio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A01087

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2011.

Riclassificazione del medicinale Finasteride Sandoz GMBH, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all’art. 8;

Visto l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Finasteride Sandoz GMBH;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura del medicinale Finasteride Sandoz GMBH;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 21/22 dicembre 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Finasteride Sandoz GMBH nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038949020/M (in base 10) 154N4W (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038949057/M (in base 10) 154N61 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038949083/M (in base 10) 154N6V (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038949119/M (in base 10) 154N7Z (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038949145/M (in base 10) 154N8T (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038949172/M (in base 10) 154N9N (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Finasteride Sandoz GMBH è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: RASI

11A01251

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione C n. 468/2010, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Javlor».

Nell'estratto della determinazione/C 468/2010 del 14 dicembre 2010 relativa al medicinale per uso umano JAVLOR pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2010 - serie generale - n. 303 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

EU/1/09/550/011- 25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile - 4 ml 1 flaconcino,

leggasi:

EU/1/09/550/011- 25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile - 10 ml 1 flaconcino;

dove è scritto:

25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile - 4 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 039540113/E (in base 10) 15QPDK (in base 32),

leggasi:

25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile - 10 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 039540113/E (in base 10) 15QPDK (in base 32);

dove è scritto:

039540/063E,

leggasi:

039540063/E.

11A01252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale Vaqta.

Estratto determinazione V&A.PC/II/20 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: VAQTA.

Confezioni:

033317013/M - adulti 1 siringa 1 ml 50 U;

033317025/M - bambini 1 siringa 0,5 ml 25 U;

033317037/M - «25U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita senza ago reinserito;

033317049/M - «50U/1 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita senza ago reinserito;

033317052/M - «25U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

033317064/M - «25U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 2 aghi separati;

033317076/M - «50U/1 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

033317088/M - «50U/1 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 2 aghi separati.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.N.C.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0100/001/II/042.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sez. 4.1, 4.2, 4.5 e 5.1 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

La presente determinazione integra e rettifica la determinazione V&A.PC/II/655/2010 del 27 settembre 2010 pubblicata nel S.O. n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2010, rimane invariato il periodo di smaltimento scorte già previsto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01253

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix Tetra»

Estratto determinazione V&A.PC/II/8 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: Priorix Tetra.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0468/001-002/II/019.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Aggiornamento delle specifiche del materiale di partenza e del QC test program «amminoacidi per iniezione».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01396

Modificazione dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Drolanin»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 185 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: Merz Pharma Italia S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via Fara Gustavo, 13, 20124 - Milano - Codice fiscale 04935110967.

Medicinale: Drolanin.

Variazione AIC: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa alle specifiche del principio attivo e del sito di produzione secondo la seguente tabella:

da	a
Cilag AG Hochstrasse 201/209 8200 Schaffhausen/Switzerland	Manufacturer of tromantadine hydrochloride: LOBA FEINCHEMIE AG Fehrgasse 7 A-2401 Fischamend Austria Laboratory for release testing: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt Germany Laboratory for stability testing: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA QC/stability Ludwigstrasse 22 D-64354 Reinheim Germany Including Laboratory Facility in Riga Merz Stability Laboratory c/o Latvian Institute of Organic Synthesis 21 Aizkraukles str. Riga LV 1006 Latvia

relativamente alla confezione sottoelencata: AIC n. 024406023 - «1% gel» tubo 10 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01397

Modificazione dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piroxicam Ratiopharm»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 186 del 24 gennaio 2011

Medicinale: Piroxicam Ratiopharm.

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH con sede legale e domicilio in GRAF-ARCO STRASSE 3, D-89079 - ULM (GERMANIA).

Variazione AIC:

31.a Inasprimento dei limiti in corso di lavorazione applicati durante la produzione del medicinale.

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.

Modifica quali-quantitativa di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di «Umbrella Variation» come di seguito specificato:

da	a
Tipo II	Tipo II
1 fiala contiene:	1 fiala contiene:
Principio attivo:	*Principio attivo:*
Piroxicam: 20,0 mg	Piroxicam: 20,0 mg
Eccipienti:	*Eccipienti:*
Sodio fosfato monobasico: 2,50 mg	~~Sodio fosfato monobasico:~~ ---------
Nicotinamide: 30,0 mg	Nicotinamide: 30,0 mg
Glicole propilenico: 400,0 mg	Glicole propilenico: 400,0 mg
Alcool etilico: 100,0 mg	Alcool etilico 96%: 131,25 mg
Alcool benzilico: 20,0 mg	~~Alcool benzilico:~~ ---------
Sodio idrossido: 4,80 mg	Sodio idrossido: min. 2,42 mg max. 2,50 mg
Acido cloridrico concentrato: 4,30 mg	~~Acido cloridrico concentrato:~~ ---------
Acqua per preparazioni iniettabili: q.b a 1 ml	Acqua per preparazioni iniettabili: min. 438,75 mg max. 438,83 mg
Modifica conseguente Tipo IA nr. 31a):	Modifica conseguente Tipo IA nr. 31a):
Processo produttivo: correzione del pH a 7.5-8.5	Processo produttivo: correzione del pH a 7.2-8.0
Tipo IB nr. 33	Tipo IB nr. 33
Processo produttivo: preparazione della soluzione di piroxicam a cui poi viene aggiunta la soluzione di nicotinamide preparata separatamente	Processo produttivo: preparazione di un'unica soluzione di piroxicam e nicotinamide

relativamente alla confezione sottoelencata: AIC n. 031222019 - «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01398

Modificazione dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Hbiofluids»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 187 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: Haemopharm Biofluids S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Larga, 2, 20122 - Milano - Codice fiscale n. 03222380960.

Medicinale: SODIO CLORURO HBIOFLUIDS.

Variazione AIC: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un'officina di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito:

da	a
Produzione, confezionamento e sterilizzazione: GALENICA SENESE S.r.l. Via Cassia Nord 3 53014 Monteroni D'Arbia (Siena) (per tutte le AIC) Responsabile per il rilascio dei lotti: GALENICA SENESE S.r.l. Via Cassia Nord 3 53014 Monteroni D'Arbia (Siena) (per tutte le AIC)	Produzione, confezionamento e sterilizzazione: GALENICA SENESE S.r.l. Via Cassia Nord 3 53014 Monteroni D'Arbia (Siena) (per tutte le AIC) HAEMOPHARM BIOFLUIDS S.r.l. Via dell'Industria 6 23030 Tovo di S. Agata (SO) (per le AIC 106, 144, 183, 195, 207, 219, 233 e per tutte le AIC 3% e 5%) Responsabile per il rilascio dei lotti: GALENICA SENESE S.r.l. Via Cassia Nord 3 53014 Monteroni D'Arbia (Siena) (per tutte le AIC) HAEMOPHARM BIOFLUIDS S.r.l. Via dell'Industria 6 23030 Tovo di S. Agata (SO) (per le AIC 106, 144, 183, 195, 207, 219, 233 e per tutte le AIC 3% e 5%)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031570106 - «0,9 % soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile 700 ml

A.I.C. n. 031570144 - 0,9% sacca flessibile 500 ml

A.I.C. n. 031570183 - 0,9% sacca flessibile 2500 ml

A.I.C. n. 031570195 - 0,9% sacca flessibile 3000 ml

A.I.C. n. 031570207 - 0,9% sacca flessibile 3500 ml

A.I.C. n. 031570219 - 0,9% sacca flessibile 4000 ml

A.I.C. n. 031570233 - 0,9% sacca flessibile 5000 ml

A.I.C. n. 031570346 - 3% sacca flessibile 50 ml

A.I.C. n. 031570359 - 3% sacca flessibile 100 ml

A.I.C. n. 031570361 - 3% sacca flessibile 250 ml

A.I.C. n. 031570373 - 3% sacca flessibile 500 ml

A.I.C. n. 031570385 - 3% sacca flessibile 1000 ml

A.I.C. n. 031570409 - 3% sacca flessibile 2000 ml

A.I.C. n. 031570423 - 3% sacca flessibile 3000 ml

A.I.C. n. 031570462 - 3% sacca flessibile 5000 ml

A.I.C. n. 031570575 - 5% sacca flessibile 50 ml

A.I.C. n. 031570587 - 5% sacca flessibile 100 ml
A.I.C. n. 031570599 - 5% sacca flessibile 250 ml
A.I.C. n. 031570601 - 5% sacca flessibile 500 ml
A.I.C. n. 031570613 - 5% sacca flessibile 1000 ml
A.I.C. n. 031570625 - 5% sacca flessibile 1500 ml
A.I.C. n. 031570637 - 5% sacca flessibile 2000 ml
A.I.C. n. 031570652 - 5% sacca flessibile 3000 ml
A.I.C. n. 031570690 - 5% sacca flessibile 5000 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01399

Modificazione dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzioni per emofiltrazione (Range F.U.N) Hbiofluids»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 188 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: Haemopharm Biofluids S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Larga, 2, 20122 - Milano - Codice fiscale n. 03222380960.

Medicinale: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) HBIOFLUIDS

Variazione AIC: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un'Officina di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito:

da	a
Produzione, confezionamento e sterilizzazione: GALENICA SENESE S.r.l. Via Cassia Nord 3 53014 Monteroni D'Arbia (Siena) (per tutte le AIC)	Produzione, confezionamento e sterilizzazione: GALENICA SENESE S.r.l. Via Cassia Nord 3 53014 Monteroni D'Arbia (Siena) (per tutte le AIC) HAEMOPHARM BIOFLUIDS S.r.l. Via dell'Industria 6 23030 Tovo di S. Agata (SO) (per le AIC 021,033,058,060,072)
Responsabile per il rilascio dei lotti: GALENICA SENESE S.r.l. Via Cassia Nord 3 53014 Monteroni D'Arbia (Siena) (per tutte le AIC)	Responsabile per il rilascio dei lotti: GALENICA SENESE S.r.l. Via Cassia Nord 3 53014 Monteroni D'Arbia (Siena) (per tutte le AIC) HAEMOPHARM BIOFLUIDS S.r.l. Via dell'Industria 6 23030 Tovo di S. Agata (SO) (per le AIC 021,033,058,060,072)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031533021 - sacca flessibile 4500 ml
A.I.C. n. 031533033 - sacca plastica flessibile 2000 ml
A.I.C. n. 031533058 - sacca plastica flessibile 2500 ml
A.I.C. n. 031533060 - sacca plastica flessibile 3000 ml
A.I.C. n. 031533072 - sacca plastica flessibile 4000 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01400

Rettifica relativa all'estratto di determinazione AIP/UPC n. 256 del 3 giugno 2009 relativo al medicinale Cerazette tablet 0,075 mg.

Nel comunicato concernente: «Estratto di determinazione AIP/UPC n. 256 del 03/06/2009» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana S.O. n. 122, Serie Generale n. 166 del 20/07/2009, recante l' autorizzazione all'importazione parallela del medicinale CERAZETTE tablet 0,075 mg dal Regno Unito alla pagina 33

ove è scritto

Eccipienti: silice colloidale anidro. alfa-tocoferolo, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, acido stearico, ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171).

leggasi

Eccipienti: silice colloidale anidro. alfa-tocoferolo, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, acido stearico, ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171), talco.

11A01731

BANCA D'ITALIA

Nomina degli Organi liquidatori della succursale italiana, con sede in Roma, della Européenne de Gestion Privée S.A. (EGP), in l.c.a.

La Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 gennaio 2011, ha nominato il prof. avv. Gianluca Brancadoro Commissario liquidatore e i sigg. prof.ssa Simona Arduini, dott. Francesco Costantino e prof. avv. Luigi Salamone componenti il Comitato di sorveglianza della succursale italiana, con sede in Roma, dell'impresa di investimento di diritto francese Européenne de Gestion Privée S.A. (EGP), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2011.

Nella riunione dell'11 gennaio 2011, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Francesco Costantino è stato nominato presidente del Comitato stesso.

11A01393

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco trovati depositati nel periodo 1/10/2009 - 31/12/2010.

I soggetti che intendano presentare manifestazione di interesse per i trovati sotto elencati possono rivolgersi al Dipartimento progettazione molecolare del CNR indicando il numero rif. CNR:

Rif. CNR 10042 Pannelli a base lignocellulosica a basso rilascio di formaldeide (classe *El)* - n. MI2010A000101;

Rif. CNR 10084 Processo per la sintesi di analoghi del funicone - n. MI2010A001770;

Ríf. CNR 10086 Processo di separazione e rimozione di CO2 da miscele gassose mediante ammine in soluzione di alcoli - n. FI2010A000190;

Rif. CNR 10110 Metodo per la realizzazione di strutture complesse su scala micrometrica o nanometrica, e struttura complessa così ottenuta - n. MI2010A002295.

11A01258

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della succursale italiana, con sede in Roma, della Européenne de Gestion Privée S.A. (EGP).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 10 gennaio 2011, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della succursale italiana, con sede in Roma, dell'impresa di investimento di diritto francese Européenne de Gestion Privée S.A. (EGP) e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa, su proposta della Consob e con il parere della Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico della Finanza).

11A01392

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 28 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 gennaio 2011

Dollaro USA	1,3710
Yen	112,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,248
Corona danese	7,4540
Lira Sterlina	0,86090
Fiorino ungherese	271,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7049
Zloty polacco	3,9161
Nuovo leu romeno	4,2574
Corona svedese	8,8530
Franco svizzero	1,2942
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9330
Kuna croata	7,4230
Rublo russo	40,7130
Lira turca	2,1859
Dollaro australiano	1,3751

Real brasiliano	2,2982
Dollaro canadese	1,3644
Yuan cinese	9,0431
Dollaro di Hong Kong	10,6776
Rupia indonesiana	12379,37
Shekel israeliano	5,0348
Rupia indiana	62,7440
Won sudcoreano	1527,75
Peso messicano	16,5103
Ringgit malese	4,1877
Dollaro neozelandese	1,7643
Peso filippino	60,457
Dollaro di Singapore	1,7542
Baht tailandese	42,515
Rand sudafricano	9,7381

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01509

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 31 gennaio 2011.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 gennaio 2011

Dollaro USA	1,3692
Yen	112,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,223
Corona danese	7,4544
Lira Sterlina	0,86090
Fiorino ungherese	273,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	3,9362
Nuovo leu romeno	4,2590
Corona svedese	8,8670
Franco svizzero	1,2891
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9270
Kuna croata	7,4171
Rublo russo	40,7950
Lira turca	2,1972
Dollaro australiano	1,3763
Real brasiliano	2,2962
Dollaro canadese	1,3679
Yuan cinese	9,0299
Dollaro di Hong Kong	10,6762
Rupia indonesiana	12401,38
Shekel israeliano	5,0840
Rupia indiana	62,8570
Won sudcoreano	1534,05
Peso messicano	16,6417
Ringgit malese	4,1891
Dollaro neozelandese	1,7763
Peso filippino	60,700
Dollaro di Singapore	1,7534
Baht tailandese	42,295
Rand sudafricano	9,8458

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01510

Cambi di riferimento relativi a titolo indicativo del giorno 1° febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3755
Yen	112,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,111
Corona danese	7,4548
Lira Sterlina	0,85360
Fiorino ungherese	271,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7023
Zloty polacco	3,9138
Nuovo leu romeno	4,2580
Corona svedese	8,8050
Franco svizzero	1,2954
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8820
Kuna croata	7,4180
Rublo russo	40,7470
Lira turca	2,1873
Dollaro australiano	1,3647
Real brasiliano	2,2914
Dollaro canadese	1,3717
Yuan cinese	9,0604
Dollaro di Hong Kong	10,7180
Rupia indonesiana	12418,70
Shekel israeliano	5,0820
Rupia indiana	62,9570
Won sudcoreano	1529,77
Peso messicano	16,6367
Ringgit malese	4,1980
Dollaro neozelandese	1,7671
Peso filippino	60,722
Dollaro di Singapore	1,7539
Baht tailandese	42,517
Rand sudafricano	9,8480

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01631

Cambi di riferimento relativi a titolo indicativo del giorno 2 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3803
Yen	112,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,124
Corona danese	7,4549
Lira Sterlina	0,85190
Fiorino ungherese	269,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7015
Zloty polacco	3,9128
Nuovo leu romeno	4,2580
Corona svedese	8,8615
Franco svizzero	1,2922
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8840

Kuna croata	7,4207
Rublo russo	40,6500
Lira turca	2,1824
Dollaro australiano	1,3676
Real brasiliano	2,2984
Dollaro canadese	1,3649
Yuan cinese	9,0890
Dollaro di Hong Kong	10,7490
Rupia indonesiana	12462,41
Shekel israeliano	5,0803
Rupia indiana	62,8865
Won sudcoreano	1521,85
Peso messicano	16,5974
Ringgit malese	4,1945
Dollaro neozelandese	1,7657
Peso filippino	60,583
Dollaro di Singapore	1,7560
Baht tailandese	42,589
Rand sudafricano	9,8704

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01632

Cambi di riferimento relativi a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3745
Yen	112,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,088
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,84865
Fiorino ungherese	269,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7015
Zloty polacco	3,9147
Nuovo leu romeno	4,2630
Corona svedese	8,8800
Franco svizzero	1,2987
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8585
Kuna croata	7,4207
Rublo russo	40,3630
Lira turca	2,1885
Dollaro australiano	1,3582
Real brasiliano	2,2917
Dollaro canadese	1,3596
Yuan cinese	9,0511
Dollaro di Hong Kong	10,6990
Rupia indonesiana	12436,82
Shekel israeliano	5,0710
Rupia indiana	62,6700
Won sudcoreano	1518,90
Peso messicano	16,5427
Ringgit malese	4,1634
Dollaro neozelandese	1,7821
Peso filippino	60,383
Dollaro di Singapore	1,7493
Baht tailandese	42,431
Rand sudafricano	9,8951

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01633

Furto di biglietti relativi alla lotteria nazionale ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
665158	000	029
665159	000	029
665160	000	029
665161	000	029
665162	000	029
671704	000	029
671715	000	029
698204	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "VIVERE ALLA GRANDE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
937995	000	029
937996	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1639639	000	059
1639640	000	059
1639641	000	059
1639642	000	059
1639643	000	059
1639644	000	059
1639645	000	059
1718342	000	059
1718343	000	059
1718344	000	059
2794076	000	059
2794077	000	059
2794078	000	059
2794079	000	059
2794111	000	059
2794112	000	059
2794113	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SBANCA TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1859601	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6183307	000	059
6188796	000	059
6188797	000	059
6188798	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
335863	000	059
374775	000	059
1079965	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
13541	000	099
273797	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
92485	000	149
95069	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
85241	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
70444	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"CACCIA AI TESORI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
823046	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"OROSCOPO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
102527	000	149
104484	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
195307	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
179527	000	299
182382	000	299

11A01740

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della Redenzione Sociale».

*(*Omissis*)*.

Si conferisce il diploma al «Merito della Redenzione Sociale» al dott. Angelo Zaccagnino, con consegna di medaglia d'oro di cui egli avrà facoltà di fregiarsi.

11A01248

Conferimento di diploma "Al merito della Redenzione Sociale".

*(*Omissis*)*.

Si conferisce il diploma al «Merito della Redenzione Sociale» al dott. Napoleone Gasparo, con consegna di medaglia d'oro di cui egli avrà facoltà di fregiarsi.

11A01249

Conferimento di diploma "Al merito della Redenzione Sociale".

*(*Omissis*)*.

Si conferisce il diploma al «Merito della Redenzione Sociale» al dott. Francesco Paolo Massidda, con consegna di medaglia d'oro di cui egli avrà facoltà di fregiarsi.

11A01250

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fenilbutazone».

Provvedimento n. 271 del 30 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario Fenilbutazone per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, nelle seguenti concentrazioni e confezioni:

soluzione iniettabile: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101956035;

polvere orale: astuccio da 24 bustine da 10 g - A.I.C. n. 101956023;

pasta per uso orale: astuccio da 12 siringhe da 5 g - A.I.C. n. 101956011.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO) - Via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto: Variazione Tipo IB: Modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01078

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Felocell CVR»

Decreto n. 1 del 10 gennaio 2011

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario FELOCELL CVR, fino ad ora registrata a nome della ditta Pfizer Italia S.r.l. con sede in Latina, via Isonzo 71 - Codice fiscale 06954380157 - 25 flaconi di liofilizzato da 1 dose + 25 flaconi di solvente da 1 ml A.I.C. numero 101430015, è ora trasferita alla ditta Eli Lilly S.p.a. con sede legale e amministrativa in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731-733 - Codice fiscale 00426150488.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato dall'officina farmaceutica Pfizer Animal Health S.A., Rue Laid Burniat 1 - Louvain-la-Neuve (Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01079

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duphaciclina 300 LA».

Decreto n. 2 del 10 gennaio 2011

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario DUPHACICLINA 300 LA, fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90 - Codice fiscale 00278930490:

flacone da 100 ml A.I.C. numero 100326014;

flacone da 250 ml A.I.C. numero 100326026,

è ora trasferita alla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), Loc. Prulli 103/c - Codice fiscale 00421210485.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato dall'officina Norbrook Laboratories Ltd, Newry, Irlanda del Nord (UK).

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01080

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Acarene Spray»

Provvedimento n. 272 del 30 dicembre 2010

Medicinale per uso veterinario: ACARENE SPRAY.

Confezione: bombola spray da 150 ml - A.I.C. numero 103242018.

Variazione tipo II - Estensione specie di destinazione.

Titolare: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli & C. S.p.a. con sede in Beinasco (Torino) via A. Manzoni 2 - Codice fiscale 00505500017.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: estensione specie di destinazione.

Si autorizza l'aggiunta della seguente specie di destinazione: conigli da compagnia.

Le indicazioni terapeutiche per la nuova specie sono le seguenti: «terapia e profilassi delle infestazioni parassitarie sostenute da ectoparassiti e nel trattamento della rogna dell'orecchio, sostenuta da psoroptes cunicoli, delle infestazioni da cheylettiella parasitovorax, sarcoptes scabini, demodex cunicoli e da pulci».

Tempo di attesa: non pertinente. Uso non consentito in animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01081

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Orbenin Extra sospensione endomammaria».

Provvedimento n. 9 del 13 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ORBENIN EXTRA sospensione endomammaria.

Confezioni:

A.I.C. numero 101945018 - 12 siringhe monodose da 7 ml;

A.I.C. numero 101945020 - 4 siringhe monodose da 7 ml;

A.I.C. numero 101945032 - 24 siringhe monodose da 7 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Revisione dei medicinali per uso veterinario (D.M. 4 marzo 2005) - Modifica tempo di attesa.

Si autorizzano i seguenti nuovi tempi di attesa:

carne e visceri: 3 giorni;

latte: 36 ore (pari a 3 mungiture) dal parto (il latte per il consumo umano può essere utilizzato a partire dalla quarta mungitura (48 *ore)* dopo il parto), con le seguenti avvertenze: «Non utilizzare a scopo alimentare le mammelle degli animali trattati».

Il prodotto non deve essere somministrato nei 42 giorni precedenti il parto.

Se il parto avviene prima dei 42 giorni dopo l'ultimo trattamento, il latte per il consumo umano può essere utilizzato solo dal 44° giorno dopo l'ultimo trattamento.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01082

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 037/10 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENAP) in data 25 marzo 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0001084/MA004.A012/PSIC-L-38 del 21 gennaio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 037/10 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 25 marzo 2010, concernente la regolarizzazione della posizione contributiva degli iscritti e delle irregolarità contributive dei non iscritti, mediante l'introduzione di una procedura straordinaria e temporanea.

11A01394

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 10 settembre 2010, n. 249 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante: « Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 23/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2011)

Nella Tabella 11 allegata al decreto 10 settembre 2010, n. 249, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, alla pagina 47, nella rubrica, dove è scritto (Art. 10, comma *6*) leggasi: (Art. 10, comma *1*).

11A01765

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-034) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.